Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Sabato, 16 febbraio 1924** **Numero 40**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1923, n. 3195.
Approvazione della Convenzione italo-svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data alla qui annessa Convenzione relativa alla ferrovia elettrica, a scartamento ridotto, Locarno-Domodossola, conclusa tra l'Italia e la Svizzera a Roma, il 12 novembre 1919, le cui ratifiche furono scambiate a Roma, il 10 febbraio 1923.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.

Convention entre l'Italie et la Suisse concernant un chemin de fer électrique à voie étroite de Locarno a Domodossola.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse ont résolu de conclure une Convention concernant un chemin de fer életrique à voie étroite de Domodossola à Locarno et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Exc. le Baron Sidney Sonnino, Ministre des Affaires Etrangères,

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse:

Monsieur Hans A. de Segesser-Brunegg, Conseiller de la Légation Suisse à Rome,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er.

Les deux Gouvernements s'engagent à faire assurer l'exploitation du chemin de fer à voie étroite de Locarno (Suisse) à Domodossola (Italie) sur la base des concessions accordées en Suisse aux compagnies des tramways de Locarno, du chemin de fer Locarno-Pontebrolla-Bignasco (ligne de Valle Maggia) et des « Ferrovie Regionali Ticinesi » pour le tronçon de Locarno à Camedo (frontière italienne) et en Italie à la « Società Subalpina di Imprese Ferroviarie » à Rome pour le tronçon de Domodossola à la frontière suisse.

Art. 2.

Le raccordement des sections suisse et italienne de la ligne Locarno-Domodossola est effectué à la frontière des deux Etats, à Borgnone-Camedo, et sera repéré.

Art. 3.

Les conditions de construction des deux tronçons et du matériel d'exploitation étant fixées d'après des principes uniformes, de telle façon qu'une exploitation commune puisse avoir lieu sur les deux tronçons et que notamment le matériel d'exploitation puisse passer d'une ligne sur l'autre et y être utilisé, le matériel d'exploitation, contrôlé par l'un des deux Gouvernements, sera admis sans nouvel examen sur la ligne de l'autre territoire.

Art. 4.

Il n'est pas prévu du changement d'exploitation à la frontière. Les trains venant du Royaume d'Italie continueront jusqu'à Locarno et les trains partant de Suisse iront jusqu'à Domodossola.

Art. 5.

Les détails du service commun d'exploitation seront concertés directement entre la compagnie italienne et le chemin de fer suisse et feront l'objet d'une convention spéciale qui sera soumise à l'approbation des deux Gouvernements contractants à la demande des autorités compétentes.

Art. 6.

Les formalités douanières se feront, conformément aux prescriptions et aux conditions de la douane de l'Etat respectif, pour l'Italie à la « fermata della dogana » et pour la Suisse à l'arrêt de « Camedo-confine » pour le trafic des voyageurs et à la gare de Camedo pour le trafic des marchandises et du bétail.

Art. 7.

Le service des postes, du téléphone et, le cas échéant, du télégraphe sera réglé par une entente spéciale entre les administrations compétentes des deux Etats.

Art. 8.

Les administrations exploitantes seront autorisées par les Gouvernements des deux parties contractantes à introduire sur le territoire de l'autre Etat, exempt de droits de douane et en quantité nécessaire, tout le matériel qu'exige leur service d'exploitation.

Art. 9.

La police de la ligne sera exercée par les fonctionnaires des administrations exploitantes, sous la surveillance des autorités compétentes de chacun des deux pays et d'après les règles et les principes applicables sur chaque territoire.

Art. 10.

Dans le cas où il serait décidé d'arrêter un employé occupé à l'exploitation du chemin de fer Locarno-Domodossola, les autorités des Etats contractants auront égard aux exigences du service du chemin de fer et, si les circonstances le permettent, en informeront en temps utile le service dont relève immédiatement l'employé, de façon qu'il puisse, le cas échéant, être remplacé.

Art. 11.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, le plus tôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où elle sera dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double expédition à Rome, le 12 novembre 1919.

(L. S.) S. SONNINO. (L. S.) H. DE SEGGESSER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3184.

Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti i decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603; 27 ottobre 1922, n. 1479, e 8 marzo 1923, n. 616;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, con i Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Estensione ed oggetto dell'assicurazione.

Art. 1.

E' obbligatoria l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi che hanno compiuta l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni e che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri come:

1° Operai, garzoni, apprendisti, inservienti, assistenti, commessi, sorveglianti ed impiegati in genere delle industrie, dei commerci, dell'agricoltura, compresa la caccia e la pesca, dei pubblici servizi, delle professioni liberali, e coloro che lavorano a domicilio per conto di altri, intendendosi per tali quelli che eseguiscono lavoro salariato per conto di un imprenditore, nella propria abitazione o in locali che non siano di pertinenza dell'imprenditore nè sottoposti alla sua vigilanza diretta;

2° Domestici e persone che prestino stabilmente l'opera loro nei servizi famigliari.

Gli stranieri che lavorano nel Regno in una delle categorie indicate nel presente articolo sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione secondo le norme del presente decreto; essi però non sono ammessi a godere della quota d'integrazione dello Stato se non nel caso in cui uno speciale accordo con il loro paese d'origine abbia assicurato ai cittadini italiani un trattamento di reciprocità.

Art. 2.

L'obbligo dell'assicurazione, secondo il presente decreto, non si applica:

1° Agli impiegati ed assimilati, secondo il contratto d'impiego privato, la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le L. 800;

2° Alle persone della gente di mare durante il periodo di arruolamento su navi nazionali, quando per tale periodo contribuiscano alla Cassa invalidi della marina mercantile;

3° Agli agenti ed impiegati dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Nel regolamento sarà stabilito in quali casi, entro quali limiti e con quali condizioni il presente decreto si applichi ai dipendenti da istituti pubblici o da aziende private pei quali, alla data del 1° luglio 1920, era assicurato un trattamento di pensione nei casi d'invalidità o di vecchiaia; e

saranno anche stabilite le modalità per coordinare il presente decreto con le disposizioni dell'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 738, sul Consorzio obbligatorio per la industria zolfifera siciliana.

Nel regolamento saranno anche stabilite le norme per la liquidazione delle pensioni a favore della gente di mare che, oltre alla navigazione mercantile, possa far valere periodi di contribuzione obbligatoria in conformità del presente decreto.

Art. 3.

L'assicurazione ha per iscopo principale l'assegnazione di pensione nel caso di invalidità al lavoro e nel caso di vecchiaia. Essa ha inoltre per iscopo:

1° La concessione di un assegno temporaneo mensile in caso di morte degli assicurati;

2° La prevenzione e la cura della invalidità.

TITOLO II.

Contributi.

Art. 4.

Si provvede agli scopi indicati nell'art. 3 col contributo degli assicurati, con quello dei datori di lavoro e col concorso dello Stato.

I contributi sono stabiliti, in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella seguente misura:

Per coloro la cui retribuzione giornaliera:

	Contributo quindicinale a carico dell'assicurato	Contributo quindicinale a carico del datore di lavoro
è fino a L. 2	0.50	0.50
oltre L. 2 fino a 4	1 —	1 —
oltre L. 4 fino a 6	1.50	1.50
oltre L. 6 fino a 8	2 —	2 —
oltre L. 8 fino a 10	2.50	2.50
oltre L. 10	3 —	3 —

Col regolamento saranno stabilite le norme per la determinazione della retribuzione agli effetti della misura del contributo e saranno altresì stabilite speciali disposizioni per i lavoratori della terra e per i lavoratori a domicilio, per quanto riguarda la retribuzione e la misura del contributo quindicinale.

Il regolamento stabilirà anche chi debba intendersi per datore di lavoro.

Per talune categorie di assicurati i contributi potranno essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi, da stabilirsi con le norme che saranno indicate col regolamento.

Art. 5.

I contributi sono riscossi per mezzo di marche quindicinali, da applicarsi sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato o con qualsiasi altro mezzo che sia ritenuto adatto.

Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte di contributo a cui è obbligato l'assicurato e la trattiene sulla mercede; qualunque patto in contrario è nullo.

Il privilegio stabilito dall'art. 1957 del Codice civile per i crediti dello Stato si estende ai crediti derivanti dai contributi di assicurazione non versati dal datore di lavoro.

I datori di lavoro che trattengono sulle mercedi delle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali è concessa la trattenuta sono puniti con ammenda estensibile a L. 500.

In caso che sia omessa l'assicurazione o non sia provveduto al pagamento dei contributi o questi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro, oltre al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versati, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato, è tenuto al pagamento di una somma eguale a quella dovuta ed è punito con una multa non inferiore a 100 lire, estensibile fino a L. 5000.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata, come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta in via amministrativa dal Comitato dell'istituto di previdenza sociale, il quale potrà anche ridurre l'ulteriore somma dovuta ai termini del comma precedente. La domanda interrompe il corso dell'azione penale.

La decisione dell'istituto di previdenza sociale è definitiva ed ha senz'altro forza esecutiva.

Il regolamento determinerà le norme per l'acquisto delle marche, per la loro applicazione ed obliterazione, per la emissione e la rinnovazione delle tessere e le modalità per il versamento dei contributi, quando questo non possa esser fatto a quindicine.

Art. 6.

E' computato utile agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa, ancorchè non sia versato alcun contributo:

1° Il periodo di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio;

2° I periodi di malattie purchè complessivamente non eccedano i dodici mesi.

Per i detti periodi di tempo si considererà come versato a favore degli assicurati il contributo quindicinale stabilito per la classe più bassa di retribuzioni indicate nell'art. 4.

TITOLO III.

Prestazioni.

Art. 7.

Il diritto alla pensione è riconosciuto:

1° All'età di 65 anni compiuti, quando siano stati versati almeno 240 contributi quindicinali;

2° A qualunque età, quando sia riconosciuta la inabilità permanente al lavoro e purchè siano stati versati almeno 120 contributi quindicinali.

Si considera inabile al lavoro l'assicurato la cui capacità di guadagno è ridotta a meno di un terzo del guadagno abituale normale delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa località.

Qualora per un sopravvenuto miglioramento nelle condizioni del pensionato non si verifichi l'indicata condizione per il diritto alla pensione di invalidità, questo può essere sospeso.

Se la invalidità proviene da un infortunio sul lavoro e se si tratti di persone soggette all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, la pensione assegnata in base al presente decreto sarà ridotta ad una misura tale che, sommata con la rendita corrispondente alla indennità di infortunio, secondo l'età dell'invalido e calcolata con le norme stabilite dal regolamento non superi la retribuzione annua dell'assicurato.

Il regolamento stabilirà con quali norme potrà essere sospeso il diritto alla pensione o ridotta la misura di questa, nel caso di invalidità procurata con dolo dell'assicurato e negli altri casi che saranno determinati dal regolamento stesso.

Art. 8.

La pensione è costituita da due parti:

1° Una parte corrispondente ai contributi dell'assicurato e del datore di lavoro;

2° Una parte corrispondente al concorso dello Stato.

La parte di pensione annua corrispondente ai contributi dello assicurato e del datore di lavoro è stabilita in ragione del 66 per cento sull'importo complessivo dei primi 120 contributi quindicinali; del 50 per cento sull'importo dei successivi 120 contributi quindicinali; del 25 per cento sui contributi rimanenti.

La parte di pensione annua a carico dello Stato è stabilita nella misura di 100 lire.

Col regolamento saranno stabilite le norme per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni.

Art. 9.

Nel caso in cui un assicurato muoia prima di aver liquidata la pensione è corrisposto un assegno mensile di L. 50 per sei mesi, a decorrere dalla morte, al coniuge superstite, purchè non separato per propria colpa e purchè, inoltre, ove superstite sia il marito, questo sia inabile al lavoro.

Qualora l'assicurato non lasci superstite il coniuge o non sussistano per questo le condizioni richieste per aver diritto all'assegno, questo spetta ai figli di età inferiore ai 15 anni.

L'assegno può essere corrisposto in tutto o in parte ai figli di età inferiore ai 15 anni, per deliberazione del competente istituto di previdenza sociale, semprechè concorrano fondati motivi per ritenere che al loro mantenimento non provveda convenientemente il coniuge superstite. Contro le decisioni dell'istituto è ammesso ricorso al Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali con le modalità stabilite nel regolamento.

Metà dell'onere dipendente dal pagamento degli assegni è a carico dello Stato, sui fondi di cui al successivo art. 33.

Art. 10.

Nei casi in cui vi sia la possibilità di attenuare oppure di eliminare la invalidità già accertata, mediante una cura opportuna o con il ricovero in un ospedale, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può adottare tali rimedi, purchè il pensionato vi consenta. Così pure se consti che, mercè opportune cure o con il ricovero in un ospedale, possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare invalido, la Cassa nazionale può sottoporre l'assicurato a tali mezzi preventivi di cura, purchè esso vi consenta.

Le spese del trattamento sanitario e della ospedalizzazione nei casi precedentemente considerati, sono a totale carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, indipendentemente dalle altre prestazioni considerate in questo decreto.

Art. 11.

Le pensioni costituite in forza del presente decreto non possono essere cedute, nè sequestrate, se non nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative.

Art. 12.

Gli assicurati che hanno compiuto il 60° anno di età e raggiunto almeno 240 contributi quindicinali possono ottenere, ancorchè non siano riconosciuti inabili al lavoro, la liquidazione anticipata della propria pensione.

In tal caso alla misura normale della pensione risultante dall'art. 8 si applica la seguente riduzione:

del 37 per cento se l'assicurato ha compiuto 60 anni;
del 32 per cento se l'assicurato ha compiuto 61 anni;
del 26 per cento se l'assicurato ha compiuto 62 anni;
del 19 per cento se l'assicurato ha compiuto 63 anni;
del 10 per cento se l'assicurato ha compiuto 64 anni.

Tale riduzione si applica anche alla parte di pensione a carico dello Stato.

Per i periodi di lavoro successivi al compimento del 60° anno di età e fino al compimento del 65° anno sussiste, anche per gli assicurati che si siano valsi della facoltà prevista nel presente articolo e per i rispettivi datori di lavoro, l'obbligo del contributo in conformità del presente decreto. Tale contributo darà luogo ad una successiva liquidazione a 65 anni con le norme dell'assicurazione facoltativa.

TITOLO IV.

Organi dell'assicurazione.

Art. 13.

Organo dell'assicurazione per la invalidità e per la vecchiaia è la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, già Cassa di previdenza per l'invalidità e vecchiaia degli operai, la quale esercita localmente le proprie funzioni a mezzo di *Istituti di previdenza sociale.*

Art. 14.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è regolata dal presente decreto e dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, in quanto non sia modificata dal presente decreto.

L'ordinamento della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è disciplinato dallo statuto organico, approvato con R. decreto 30 maggio 1920, n. 772, e modificato con R. decreto 31 luglio 1921, n. 1115.

Il detto statuto potrà essere successivamente modificato con Regio decreto su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è costituito con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, ed è composto dai seguenti membri:

1° Otto rappresentanti dei datori di lavoro e otto rappresentanti degli assicurati obbligatori, designati gli uni e gli altri dalle rispettive principali organizzazioni, con le norme stabilite dal regolamento;

2° Quattro membri scelti fra persone particolarmente competenti nella materia delle assicurazioni sociali;

3° Il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e il direttore generale della Cassa nazionale d'assicurazione per gl'infortuni sul lavoro;

4° Un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze.

Con lo stesso decreto si provvede alla nomina del presidente della Cassa che può essere scelto anche fra persone estranee a quelle sopra indicate. Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno due vice-presidenti di cui uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro ed uno fra i rappresentanti degli assicurati.

Con Regio decreto saranno coordinate, con le presenti, le disposizioni contenute in altre leggi o regolamenti circa la amministrazione delle gestioni annesse alla Cassa.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto sarà provveduto alla conferma o alla rinnovazione dell'attuale Consiglio di amministrazione della Cassa.

Art. 16.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica e si rinnovano per il tempo e con le norme stabilite dallo statuto.

La misura ed il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione sono fissate con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

Ai consiglieri di cui al n. 4 dell'articolo precedente si applicano le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

Art. 17.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali:

1° Promuovere le eventuali modificazioni allo statuto organico della Cassa;

2° Compilare le tariffe per la liquidazione delle rendite vitalizie relative ai versamenti facoltativi;

3° Promuovere la costituzione degli istituti di previdenza sociale e sorvegliare sul loro funzionamento;

4° Deliberare sull'impiego dei fondi;

5° Deliberare sui bilanci;

6° Stabilire le norme per l'assunzione del personale e le relative retribuzioni;

7° Esercitare tutte le altre funzioni ad esso demandate dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto.

Lo statuto e le tariffe per le rendite vitalizie sono approvate con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Il direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Art. 18.

Nel seno del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito un Comitato esecutivo del quale fanno parte il presidente, i due vice-presidenti, i due consiglieri di cui al n. 4 dell'art. 15, quattro consiglieri eletti dal Consiglio, due fra i rappresentanti dei datori del lavoro e due fra i rappresentanti degli assicurati ed il direttore generale.

Le attribuzioni del Comitato esecutivo e le norme per il suo funzionamento sono determinate dallo statuto.

Art. 19.

Le funzioni di sindaci della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in conformità alle disposizioni dell'art. 184 del Codice di commercio sono esercitate da un Collegio costituito da un consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, da un funzionario del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante degli assicurati, designati dalle rispettive principali organizzazioni.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un sindaco supplente.

Il decreto Reale di cui all'articolo 16 stabilisce pure il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

Art. 20.

Gli istituti di previdenza sociale sono costituiti, di regola, in ogni Provincia.

Possono, però, essere riunite più Provincie nella circoscrizione di un unico istituto di previdenza sociale, come pure possono essere costituiti in una Provincia due o più Istituti di previdenza sociale.

Essi sono alla diretta dipendenza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e debbono:

1° Sorvegliare e curare tutto quanto si attiene all'applicazione del presente decreto nella propria circoscrizione;

2° Suggerire per la riscossione dei contributi, qualora sia opportuno derogare al sistema delle marche, norme adatte alle speciali contingenze della circoscrizione e curare la riscossione stessa;

3° Mettersi in rapporto con le società di mutuo soccorso e altre istituzioni di previdenza e con le organizzazioni operaie e industriali della propria circoscrizione, per la prevenzione e la cura della invalidità;

4° Raccogliere e istruire le domande di pensione e compiere gli accertamenti e le revisioni delle invalidità, seguendo le direttive che saranno date dalla Cassa nazionale;

5° Promuovere le assicurazioni facoltative e in genere la previdenza libera;

6° Esprimere il proprio parere circa la misura del contributo in relazione a quella della retribuzione e circa l'adozione di tabelle di salari medi;

7° Esercitare tutte le altre attribuzioni ad essi affidate dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Presso ciascun istituto funzionerà un Comitato consultivo composto di rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati. Il numero dei componenti e le attribuzioni del Comitato sono fissate dal regolamento.

Art. 21.

Gl'impiegati degli istituti di previdenza sociale fanno parte del ruolo degli impiegati della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; essi sono nominati e possono essere revocati e traslocati dal Comitato esecutivo della Cassa secondo il proprio regolamento interno.

Art. 22.

I fondi della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono impiegati con le norme e nei limiti fissati dal regolamento, nei modi stabiliti dall'art. 12 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, ed in quegli altri che potranno essere stabiliti con Regio decreto, su proposta dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Art. 23.

La Cassa nazionale per le assicurazoni sociali e gli istituti di previdenza sociale godono di tutte le esenzioni fiscali concesse dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, e da altre leggi alla Cassa nazionale di previdenza.

Art. 24.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha facoltà, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento, di fare eseguire ispezioni da propri incaricati per accertare l'osservanza del presente decreto e del regolamento.

TITOLO V.

Controversie.

Art. 25.

Per la risoluzione di tutte le controversie sorgenti dall'applicazione del presente decreto è istituita, presso la sede di ciascun istituto di previdenza sociale, una Commissione arbitrale di prima istanza, così composta:

a) un giudice di tribunale, designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, che la presiede;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro, uno industriale e l'altro agricolo e due rappresentanti degli assicurati, uno industriale e l'altro agricolo, designati dal Prefetto, sentite le rispettive organizzazioni locali;

c) due sanitari, se la controversia abbia per oggetto l'accertamento della invalidità.

Per ciascun componente la Commissione sarà nominato un supplente.

Tanto i commissari effettivi quanto i supplenti sono nominati del Ministro per l'econmia nazionale, con le norme e per la durata di tempo stabilite dal regolamento.

Chi, nominato arbitro, senza giustificato motivo, da apprezzarsi dal presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede la Commissione, si rifiuti di assumere l'ufficio o non intervenga alle sedute, è punito con un'ammenda dalle 25 alle 250 lire.

L'ammenda è applicata con decreto del presidente del Tribunale, il quale potrà, nel caso che l'assenza ingiustificata si verifichi per più di tre sedute, dichiarare l'arbitro decaduto e provvedere alla sua sostituzione.

Un funzionario di cancelleria avrà l'ufficio di segretario della Commissione.

Contro le decisioni delle Commissioni arbitrali di prima istanza è ammesso il ricorso, nei casi previsti dai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 517 del Codice di procedura civile, e del ricorso giudica la Commissione arbitrale centrale di cui all'articolo seguente.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esecutive anche nel caso di ricorso, salvo che la Commissione centrale, a richiesta della parte, ordini preliminarmente la sospensione dell'esecuzione.

Art. 26.

E' istituita in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale, una Commissione arbitrale centrale, per decidere sui ricorsi presentati ai termini del penultimo comma dell'art. 25.

La Commissione è composta:

1° Di un consigliere di Cassazione, designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, che la presiede;

2° Di due persone esperte in materia giuridica;

3° Di due sanitari che abbiano speciale competenza scientifica e professionale; essi interverranno solo quando la controversia abbia per oggetto l'accertamento della invalidità;

4° Di due rappresentanti dei datori di lavoro e di due rappresentanti degli assicurati.

I componenti la Commissione sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Per ciascun componente sarà nominato un supplente.

L'ufficio di segreteria è tenuto da un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, designato dal Ministro.

La Commissione dura in carica pel periodo di tempo stabilito dal regolamento.

In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione decide sul merito: qualora però richiedansi accertamenti sul luogo, la Commissione può delegare ad eseguirli propri componenti.

Contro le decisioni della Commissione non è ammesso alcun ricorso.

Art. 27.

Davanti le Commissioni arbitrali di prima istanza e davanti la Commissione centrale non sono ammessi periti di parte; il patrocinio degli assicurati può essere affidato solamente agli istituti di patronato e di assistenza, approvati dal Ministero dell'economia nazionale, con le norme e con le condizioni stabilite dal regolamento.

Le Commissioni, ricevuto il ricorso, provvedono esse stesse, in quanto occorra, a tutti gli atti d'istruzione della causa.

Per il procedimento si osserveranno le disposizioni stabilite dal regolamento.

Tutti gli atti del procedimento avanti le Commissioni e tutti i provvedimenti di qualunque natura dalle Commissioni stesse emanati sono esenti da tassa di bollo e di registro.

Gli atti o scritti e i documenti che venissero prodotti dalle parti alle Commissioni sono pure esenti da tassa di bollo e registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso.

Per le sentenze sono dovuti i diritti stabiliti dal regolamento.

Art. 28.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni arbitrali di prima istanza e della Commissione arbitrale centrale sono a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

TITOLO VI.

Assicurazione facoltativa.

Art. 29.

I cittadini italiani che appartengono a una delle categorie indicate nell'art. 1 possono aumentare con versamenti volontari la propria pensione.

Possono anche costituirsi una pensione con versamenti volontari:

1° I lavoratori indipendenti, compresi i piccoli proprietari agricoli, commercianti, industriali, esercenti professioni liberali, che paghino annualmente allo Stato una imposta diretta non superiore a L. 500;

2° Le donne maritate che attendono alle cure domestiche ed il cui marito sia compreso in una delle precedenti categorie. Possono essere ammesse anche le donne che, con altro vincolo di parentela, accudiscono alle cure domestiche presso persone comprese nelle precedenti categorie, quando risulti che non hanno altri redditi di alcuna specie per i quali paghino allo Stato, alla Provincia o al Comune imposte o tasse per un importo annuo complessivo superiore a L. 60;

3° Coloro che abbiano perduto la qualità di assicurato obbligatorio.

Coloro che alla data del 1° luglio 1920, erano già inscritti alla Cassa nazionale di previdenza hanno facoltà di fare versamenti a norma del presente articolo anche se non abbiano i requisiti indicati nell'articolo stesso.

Nel caso di assicurazioni collettive fatte da Società di mutuo soccorso, aziende industriali, commerciali, agricole o da amministrazioni pubbliche, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali potrà accettare la iscrizione di tutti i soci delle società e di tutti i dipendenti dell'azienda.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare la legge 17 luglio 1910, n. 521, col presente decreto.

Art. 30.

Lo Stato incoraggia e premia mediante quote di concorso i versamenti volontari fatti dai cittadini italiani i quali si valgano della facoltà consentita dall'articolo precedente e che appartengano ad una delle categorie considerate nell'art. 1 del presente decreto e ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

Le donne che dopo il matrimonio cessano di appartenere ad una delle categorie professionali soggette all'obbligo dell'assicurazione, prima di aver versato 240 contributi quindicinali, ma dopo averne versati almeno 24, hanno diritto, quando siano riconosciute inabili, ed in ogni caso, al compimento del 55° anno di età, di liquidare la pensione corrispondente ai contributi versati. La pensione si determina con le norme dell'assicurazione facoltativa.

In tutti gli altri casi in cui una persona obbligatoriamente assicurata perda tale qualità prima che siano stati versati 240 contributi quindicinali, può ottenere che tali versamenti le siano computati utili agli effetti della liquidazione di una pensione in caso d'invalidità o vecchiaia, purchè effettui versamenti facoltativi ai termini del presente decreto e nella misura e secondo le norme stabilite dal regolamento.

Sono computati utili agli effetti dei precedenti due commi anche i versamenti fatti alla Cassa nazionale di previdenza, anteriormente alla data del 1° luglio 1920.

Art. 31.

Le quote di concorso per le iscrizioni ed i versamenti volontari sono assegnate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali al momento della liquidazione di ciascun conto individuale, sulla annualità che le è corrisposta dallo Stato e sotto forma di rendita vitalizia complementare a quella costituita con i versamenti volontari.

La misura della rendita vitalizia complementare a carico dello Stato è per gli assicurati non obbligatori eguale alla terza parte e per gli assicurati obbligatori eguale alla sesta parte della rendita vitalizia costituita con i versamenti volontari, non computando tra questi i versamenti pei quali siano già state assegnate le quote di concorso secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376; in ogni caso però la rendita annua vitalizia complementare non può superare le 100 lire.

Art. 32.

Le iscrizioni e i versamenti volontari di cui all'articolo 30 sono regolati dalle disposizioni della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, sulla Cassa nazionale di previdenza, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative ai contributi arretrati e per quanto concerne le assegnazioni delle quote di concorso che restano abrogate e sostituite con quelle dell'articolo precedente, ferma rimanendo l'integrazione per le pensioni di invalidità di cui all'art. 21 della legge predetta.

Però è data facoltà al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di sottoporre all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale norme per l'assegnazione di quote speciali di concorso, in misura superiore a quella stabilita con l'art. 31, a favore di coloro che siano inscritti alla Cassa nazionale di previdenza almeno da un anno prima della pubblicazione del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e non abbiano i requisiti per essere assicurati obbligatoriamente secondo il presente decreto.

La pensione corrispondente ai versamenti volontari ed alle relative quote di concorso può essere liquidata indipendentemente da quella corrispondente all'assicurazione obbligatoria.

TITOLO VII.

Concorso dello Stato.

Art. 33.

A favore della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è assegnata sul bilancio dello Stato una annualità, che per i primi sei anni, a decorrere dal 1° luglio 1924, è fissata nella misura costante di 50 milioni di lire e che viene corrisposta in rate semestrali eguali posticipate.

Con tale annualità la Cassa provvede al pagamento delle quote parti di pensione a carico dello Stato per l'assicurazione obbligatoria, agli assegni alle vedove e agli orfani di cui all'articolo 9 ed alle assegnazioni delle quote di concorso per i versamenti volontari, accantonando la parte residuale. Alla fine di ogni quinquennio la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali deve presentare una relazione sulle assegnazioni ed i pagamenti effettuati per conto dello Stato e sulle previsioni intorno agli oneri futuri.

La Cassa deve anche raccogliere le notizie statistiche che possono servire per il controllo e la revisione delle basi tecniche del presente decreto, in relazione alle quali, dopo un decennio dal 1° luglio 1920, potranno essere modificate le misure dei contributi o i coefficienti per le liquidazioni delle pensioni.

Decorsi i sei anni, di cui al primo comma del presente articolo, sarà nuovamente stabilita l'annualità a carico dello Stato, in misura costante per periodi decennali.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 9 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, per quanto riguarda le assegnazioni alla Cassa di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato articolo, e quelle dell'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 4 aprile 1912, n. 305. Le somme ivi indicate saranno acquisite al Tesoro dello Stato.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie

Art. 34.

Le persone assicurate obbligatoriamente, che alla data del 1° luglio 1920 avevano età compresa tra 60 e 65 anni, saranno ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia soltanto dopo compiuti almeno cinque anni dalla data predetta e purchè possano far valere almeno 120 contributi quindicinali.

Le persone che alla stessa data avevano età superiore a 55, ma non superiore ai 60 anni, sono ammesse a liquidare la pensione dopo compiuto il 65° anno di età, quantunque non abbiano 240 contributi quindicinali, purchè ne abbiano almeno 120 e possano dimostrare di aver lavorato in complesso, dopo il 55° anno di età, per almeno 240 quindicine.

Gli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza sono dispensati da tale dimostrazione per gli anni pei quali dopo il 55° anno di età sia stato effettuato il versamento del contributo minimo.

I datori di lavoro sono obbligati a pagare il contributo di assicurazione di cui all'articolo 4 anche per gli assicurati alle loro dipendenze che abbiano superato i 65 anni di età, in quano tale pagamento sia necessario per gli effetti di cui nel presente articolo.

Le persone assicurate obbligatoriamente che nel primo quinquennio, a decorrere dal 1° luglio 1920, diventano assolutamente invalide al lavoro, sono ammesse a liquidare la pensione quantunque non abbiano versato 120 contributi quindicinali, purchè ne abbiano versati almeno 24

sano dimostrare di aver lavorato abitualmente negli ultimi cinque anni antecedenti alla data suddetta.

Gli inscritti alla Cassa nazionale di previdenza sono dispensati da tale dimostrazione per gli anni pei quali nel quinquennio antecedente alla data stessa sia stato effettuato il versamento del contributo minimo.

Art. 35.

Le persone che al 1° luglio 1920 si trovavano già inscritte alla Cassa nazionale di previdenza conservano tutti i diritti derivanti dalla propria inscrizione in relazione ai versamenti effettuati fino a quel giorno in conformità della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

Per coloro che alla stessa data si trovavano nelle condizioni previste dal 5° comma dell'art. 13 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, è attribuita per una volta tanto una quota straordinaria di concorso con le norme stabilite dal regolamento.

Art. 36.

Per le persone già assicurate ai termini dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670; 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, il periodo di cinque anni, di cui al 1° comma dell'articolo 34, decorre dall'inizio della rispettiva assicurazione.

I contributi quindicinali versati in base ai predetti decreti sono computati per cinque sesti del loro importo agli effetti del diritto alla pensione e della misura di questa in conformità del presente decreto, restando abrogata ogni precedente contraria disposizione.

Art. 37.

È computato utile agli effetti del presente decreto il periodo di servizio militare effettivo prestato a decorrere dal 25 maggio 1915 fino al 1° luglio 1920, fermo rimanendo per gli assicurati, i quali possono far valere detto servizio, il disposto dell'articolo 6 per il servizio prestato posteriormente; sono però esclusi i periodi di tempo nei quali l'assicurato, durante il servizio militare, sia stato comandato messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari.

Per i periodi di tempo ritenuti utili secondo il precedente ma, si considera versato a favore degli assicurati il conto complessivo quindicinale corrispondente alla classe a di retribuzione.

effetti della determinazione della misura della pen-
ondo le percentuali dell'articolo 8, i contributi, di
resente articolo, si considerano come versati dopo
ontributo effettivamente versato dall'assicurato.

io militare prestato a norma del primo comma
fatto valere, agli effetti dell'assegnazione a carico
di una quota di pensione determinata nel modo
anche da coloro che, appartenendo alle categorie
numero 1 dell'articolo 29, effettuino versamenti
econdo le disposizioni del titolo VI e nella mi-
le modalità stabilite nel regolamento.

di pensione corrispondenti ai contributi di cui
e articolo, sono a carico dello Stato e saranno
alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali
ità di cui nell'articolo 33.

Art. 38.

piegati e per i salariati delle Provincie, dei
istituzioni pubbliche di beneficenza e delle
ibalizzate, i quali non si siano avvalsi, o non si avvarranno entro i termini stabiliti, della facoltà di iscrizione alla Cassa di previdenza per i segretari ed altri impiegati degli Enti locali, quando essi siano titolari di posti inscritti alla Cassa medesima, il contributo quindicinale, stabilito dal presente decreto a carico del datore di lavoro, a favore della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, è detratto dal contributo cui gli Enti sono assoggettati a norma dell'art. 12 del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 868.

TITOLO IX.

Disposizioni generali.

Art. 39.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero dell'economia nazionale nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento.

È data facoltà al Governo del Re di emanare regolamenti speciali per disciplinare le materie demandate dal presente decreto al regolamento ed in genere per l'applicazione del decreto medesimo.

Art. 40.

Le imprese di assicurazioni, nazionali ed estere, di qualsiasi natura, le quali operino nel Regno, debbono pagare annualmente, per le assicurazioni stipulate od eseguite nel Regno, un contributo di vigilanza nella misura non superiore all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, che sarà stabilita con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Fra le imprese di assicurazione sono compresi per gli effetti del presente decreto:

1° L'Istituto nazionale delle assicurazioni;

2° La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;

3° I Sindacati, volontari ed obbligatori, e le Casse consorziali e private di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Sono escluse dagli obblighi del presente articolo:

1° Le associazioni mutue e cooperative di assicurazione operanti in base alla legge 7 luglio 1907, n. 506;

2° Le associazioni mutue e cooperative di assicurazione aventi azione limitata al Comune di sede e quelle aventi un incasso annuo di premi non superiore a L. 20,000.

Il contributo indicato nel presente articolo non è dovuto per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, in esecuzione del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale sono stabilite le norme e modalità per il versamento del contributo e le penalità per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo e del decreto predetto.

Art. 41.

Le persone, comprese quelle designate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, incaricate di eseguire le ispezioni per accertare la osservanza del presente decreto e del regolamento, hanno tutte le facoltà concesse dalle leggi e regolamenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli e per gli infortuni sul lavoro. Esse devono pure, nell'eseguire le ispezioni, osservare, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti predetti.

Gli imprenditori, i capi di industrie e di laboratori ed in genere i preposti ai lavori i quali si rifiutino di prestarsi

alle indagini degli ispettori e di fornire i dati e documenti richiesti, sono passibili di ammende estensibili a L. 500, senza pregiudizio delle penalità comminate da altre leggi e regolamenti.

Art. 42.

Chiunque contraffà le marche emesse in esecuzione del presente decreto o fa uso di marche contraffatte o le pone in vendita o le mette altrimenti in circolazione, ovvero cancella o fa scomparire dalle marche i segni appostivi per il loro annullamento, o fa uso delle marche alterate o le pone in vendita o le mette comunque in circolazione ovvero fabbrica o detiene strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione, soggiace alle pene stabilite nel libro II, titolo VI, capo II, del Codice penale.

A tale effetto le marche di assicurazione sono equiparate alla carta bollata, marche da bollo o francobolli.

Art. 43.

Il regolamento stabilirà le penalità e sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto e del regolamento, oltre quelle espressamente indicate nel presente decreto.

Le pene pecuniarie che saranno stabilite nel regolamento non potranno eccedere le L. 2000.

I proventi delle pene pecuniarie per contravvenzioni al presente decreto ed al regolamento per l'esecuzione di esso, sono versati a beneficio della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 44.

Nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale sarà stanziata la somma necessaria per l'applicazione del presente decreto.

Art. 45.

Il presente decreto si applica anche ai cittadini italiani residenti nelle Colonie che si trovino nelle condizioni previste per l'obbligo dell'assicurazione.

L'assicurazione dei cittadini italiani predetti sarà fatta presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, secondo le disposizioni del presente decreto, in quanto siano applicabili, con le modalità da stabilirsi con Regio decreto promosso dal Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per l'economia nazionale; con lo stesso decreto saranno anche stabilite le norme per la risoluzione delle controversie.

Le disposizioni del presente articolo potranno essere applicate con Regio decreto promosso dal Ministro per le colonie, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale e per le finanze, a particolari categorie di indigeni, nei limiti e con le modalità che saranno stabilite caso per caso.

Art. 46.

Le persone assicurate obbligatoriamente, a norma del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, per le quali non ricorra più l'obbligo dell'assicurazione, per effetto del presente decreto, possono conservare la qualità di assicurato obbligatorio, purchè ne facciano dichiarazione al competente istituto di previdenza sociale, entro il 31 dicembre 1924 ed effettuino regolarmente, a tutto proprio carico, il versamento dei contributi.

Qualora non sia fatta la dichiarazione di cui al comma precedente, i contributi già versati, ai termini del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, saranno considerati come versamenti facoltativi a tutti gli effetti del presente decreto.

Art. 47.

Il Governo del Re, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, provvederà ad emanare il regolamento per l'esecuzione di esso.

Art. 48.

Sono abolite le disposizioni dei decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603; 27 ottobre 1922, n. 1479, e 8 marzo 1923, n. 616.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 129. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3186.

Applicazione dell'imposta principale camerale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Visto il R. decreto 8 aprile 1915, n. 546, che autori la Camera di commercio di Bari ad applicare un'imp annua su ogni forma di attività commerciale e indust del proprio distretto e approva il regolamento per scossione della imposta medesima;

Vista la deliberazione 24 agosto 1923, della Cam detta;

Sentito il parere del Consiglio superiore del co del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Bari zata ad applicare la sua imposta principale, con i privilegi delle pubbliche imposte, mediante l'ali ca percentuale massima di L. 1,50 % sul reddito veniente da ogni forma di attività commerciale o le prodotto nell'ambito del proprio distretto, e co delle quote minime stabilite nell'art. 7 del dec tenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, sul riordin imposte dirette.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura dell'aliquota annua dell'imposta in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

Il suindicato R. decreto 8 aprile 1915, n. 546, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 135. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 3188.
Chiarimento della portata e delle disposizioni dell'art. 3 sub 68 bis del R. decreto 8 giugno 1920, n. 770, relativo all'anticipo concesso al personale avventizio dell'Amministrazione postale e telegrafica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858;
Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1920, n. 569;
Visto il R. decreto 8 giugno 1920, n. 770;
Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;
Riconosciuta la necessità di chiarire la portata delle disposizioni di cui all'art. 3, sub 68-bis, del R. decreto 8 giugno 1920, n. 770, su citato, e dell'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il conferimento delle cento lire mensili da corrispondere a norma del citato articolo 3 del R. decreto 8 giugno 1920, n. 770, col quale fu modificato l'articolo 68-bis del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, in sostituzione dell'anticipo concesso col R. decreto-legge 29 aprile 1920, n. 569, per quanto si riferisce a personale non in ruolo, deve intendersi limitato al personale avventizio od assimilato ad avventizio, direttamente dipendente dalla Amministrazione e che avesse maturato il titolo a sistemazione in ruolo ai sensi del R. decreto del 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni anteriormente alla legge 13 agosto 1921, n. 1080, sempre quando detto personale non sia stato licenziato a mente del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153.

Restano del pari, così limitati, i compensi di cui allo art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 137. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 settembre 1923, n. 3191.
Modificazioni al R. decreto 16 maggio 1920, n. 641, relativo al personale passato dall'Amministrazione della Real Casa alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792;
Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1919, n. 2578;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 557, e la tabella *A* ad esso allegata;
Veduta la tabella annessa alla legge 20 dicembre 1914, n. 1387;
Veduto il Nostro decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2127, e la tabella *A* ad esso allegata;
Veduti i Nostri decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231;
Veduto il Nostro decreto 16 maggio 1920, n. 641;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale di carriera amministrativa, passato dall'Amministrazione della Real Casa alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione e indicato alle lettere *e*) ed *i*), 1° e 2° alinea, dell'allegato I al Nostro decreto 16 maggio 1920, n. 641, è collocato in un ruolo speciale transitorio, aggiunto al ruolo organico del personale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione (tabella *A* annessa al presente decreto).

Art. 2.

I posti del ruolo transitorio aggiunto, di cui all'art. 1, saranno soppressi di mano in mano che si faranno vacanti, quando non possano essere conferiti per promozioni dai gradi inferiori ai gradi superiori.

Art. 3.

Al personale del ruolo transitorio aggiunto, di cui all'art. 1 sono applicabili tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 11, comma 3°, del Nostro decreto 31 dicembre 1919, n. 2578.

Art. 4.

Il Ministro per la pubblica istruzione, secondo le esigenze dei servizi e secondo le particolari attitudini dei singoli funzionari, può adibire il personale del ruolo transitorio aggiunto, costituito come all'art. 1 o presso gli uffici dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o presso gli uffici ed istituti provinciali dipendenti.

Art. 5.

Agli allegati I, III, IV e V al Nostro decreto 16 maggio 1920, n. 641, sono sostituiti gli allegati I, III, IV e V al presente decreto.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° novembre 1919, intendendosi modificate, in quanto siano contrarie, le disposizioni del Nostro decreto 16 maggio 1920, n. 641.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le variazioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di servarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 145. — GRANATA.

TABELLA *A*.

Personale di concetto proveniente dall'Amministrazione della Real Casa, collocato in un ruolo transitorio aggiunto al ruolo organico del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Direttori capi di amministrazione	di 1ª classe a L. 8000	N.	3
»	di 2ª classe a L. 7000	»	3
Capi sezione	di 1ª classe a L. 6000	»	2
»	di 2ª classe a L. 5000	»	2
Primi segretari	di 1ª classe a L. 4500	»	4
»	di 2ª classe a L. 4000	»	5
Segretari	di 1ª classe a L. 3500	»	2
	Totale	N.	21

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

Trattamento economico da farsi al personale del ruolo transitorio, di cui alla precedente Tabella A.

(per il periodo dal 1° dicembre 1919 al 31 marzo 1992).

Direttori capi di amministrazione.

Stipendio iniziale L. 10,500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11,500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12,500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 13,000 al compimento del 15° anno di grado.

Segretari (Capi sezione, primi segretari, segretari).
Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell' 8° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8050 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 4 anni, L. 8900 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 9750 al compimento del 29° anno di grado.
Aumento di L. 850 dopo 5 anni, L. 10,600 al compimento del 34° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

ALLEGATO I.

Elenco del personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato alla dipendenza del Ministero della istruzione pubblica.

I. — *Personale pienamente equiparabile così per la funzione come per il trattamento economico a quello dell'Amministrazione della istruzione pubblica.*

a) Personale di concetto dell'Amministrazione centrale della Real Casa:
1 direttore capo di divisione di 1ª classe a L. 8000.
1 capo sezione di 1ª classe a L. 6000.
7 primi segretari di 1ª classe a L. 4500.
2 primi segretari di 2ª classe a L. 4000.
2 segretari di 1ª classe a L. 3500.
1 segretario di 2ª classe a L. 3000.
Totale 14.

b) Personale d'ordine dell'Amministrazione centrale della Real Casa:
2 archivisti capi di 2ª classe a L. 4000.
2 archivisti di 1ª classe a L. 3500.
1 archivista di 2ª classe a L. 3000.
1 applicato di 1ª classe a L. 2500.
Totale 6.

c) Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Direzioni provinciali:
8 uscieri d'ufficio di 1ª classe a L. 1600.
6 uscieri d'ufficio di 2ª classe a L. 1400.
1 usciere d'ufficio di 3ª clase a L. 1200.
1 staffiere di 1ª classe a L. 1500, con mansioni di usciere di ufficio.
2 commessi di custodia di 1ª classe a L. 1400, id. id.
2 guardaportoni di 2ª classe a L. 1300, id. id.
1 allievo palafreniere di 2ª classe a L. 1200, id. id.
Totale 21.

d) Personale d'ordine delle Direzioni provinciali:
2 archivisti capi di 1ª classe a L. 4500.
3 archivisti capi di 2ª classe a L. 4000.
2 archivisti di 1ª classe a L. 3500.
3 archivisti di 2ª classe a L. 3000.
4 applicati di 1ª classe a L. 2500.
1 applicato di 2ª classe a L. 2000.
Totale 15.

II. — *Personale non perfettamente equiparabile per la funzione e il trattamento economico.*

e) Personale di custodia:
11 assistenti di custodia di 1ª classe a L. 1800.
3 assistenti di custodia di 2ª classe a L. 1600.
4 assistenti di custodia di 3ª classe a L. 1400.

[illegible] commessi di custodia di 1ª classe a L. 1300.
12 commessi di custodia di 2ª classe a L. 1200.
2 allievi garzoni di carrozza con mansioni di commessi di custodia di 1ª classe a L. 1300.

Totale 94.

f) Personale tecnico edile:

1 ingegnere capo di 1ª classe a L. 8000.
1 ingegnere capo di 2ª classe a L. 7000.
1 ingegnere di 1ª classe a L. 6000.
3 aiutanti ingegneri di 1ª classe a L. 4000.
2 assistenti edili di 1ª classe a L. 2200.
2 assistenti edili di 2ª classe a L. 2000.
1 assistente edile di 3ª classe a L. 1800.
2 assistenti edili di 4ª classe a L. 1600.
2 fontanieri di 1ª classe a L. 1400.
1 fontaniere di 2ª classe a L. 1300.

Totale 16.

g) Personale dei giardini:

1 giardiniere capo di 1ª classe a L. 3000.
2 giardinieri capi di 2ª classe a L. 2500.
3 giardinieri di 1ª classe a L. 2000.
4 giardinieri di 2ª classe a L. 1800.
2 aiutanti giardinieri di 1ª classe a L. 1600.
3 aiutanti giardinieri di 2ª classe a L. 1400.

Totale 15.

— *Personale non equiparabile da inscriversi in ruoli transitori.*

h) Personale amministrativo delle Direzioni provinciali:

1 cassiere di 1ª classe a L 4500.
1 cassiere di 2ª classe a L. 3500.

Totale 2.

i) Personale di custodia:

2 conservatori di palazzo di 1ª classe a L. 3200.
4 conservatori di palazzo di 2ª classe a L. 2800.
2 conservatori di palazzo di 3ª classe a L. 2500.
2 conservatori di palazzo di 4ª classe a L. 2000.
1 capo guardaportone a L. 1800.
19 guardaportoni di 1ª classe a L. 1400.
14 guardaportoni di 2ª classe a L. 1300.
1 consegnatario delle biancherie di 1ª classe a L. 2200.
1 consegnatario delle biancherie di 2ª classe a L. 1800.
1 capo gondoliere e magazziniere a L. 1400.
2 gondolieri a L. 1200.
1 artiere armaiuolo a L. 1400.

Totale 51.

l) Personale tecnico edile:

3 artieri di 1ª classe a L. 1600.

Totale 3.

m) Personale degli uffici di bocca:

2 consegnatari locali a L. 2500.
2 serventi a L. 1300.

Totale 4.

n) Personale delle scuderie:

1 capo custode a L. 2000.
2 custodi delle Reali scuderie di 1ª classe a L. 1600.
1 custode delle Reali scuderie di 2ª classe a L. 1400.
1 custode di maneggio di 1ª classe a L. 1600.
1 custode di maneggio di 2ª classe a L. 1400.
1 cocchiere di pariglia a L. 1500.

Totale 7.

o) Personale delle tenute:

2 primi agenti agronomi di 2ª classe a L. 4500
3 agenti agronomi di 1ª classe a L. 4000.
1 agente agronomo di 2ª classe a L. 3500,
2 vice agenti agronomi di 1ª classe a L. 3000.
3 assistenti agrari di 1ª classe a L. 1800.
2 assistenti agrari di 2ª classe a L 1600.
1 assistente agrario in esperimento L. 1400.
1 magazziniere a L. 1500
1 vaccaio di 2ª classe a L. 1100.
3 cocchieri d'agenzia di 1ª classe a L. 1200.
2 vigilanti alle roggie a L. 1100.
17 guardacancelli di 1ª classe a L 1200.
2 guardacancelli di 2ª classe a L. 1100

Totale 40.

p) Personale delle caccie:

1 comandante del distretto di 2ª classe a L. 2200.
6 capi posto a L. 1600.
11 cacciatori guardie scelte a L. 1400.
31 cacciatori guardie di 1ª classe a L. 1200.
1 cacciatore guardia di 2ª classe a L. 1100.

Totale 50.

q) Personale subalterno addetto al servizio ecclesiastico:

2 serventi di sagrestia a L. 900.
2 sagrestani a L. 1200.

Totale 4.

Totale generale 342.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

ALLEGATO III.

Variazioni al ruolo organico del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità di cui alla tabella A, annessa al R. decreto-legge 6 ottobre 1919, numero 2127.

Direttori incaricati.

Da n. 4 a n. 1, meno 3.

Architetti.

Posti in organico da n. 32 a n. 38, più 6.

Assistenti.

Posti in organico da n. 50 a n. 57, più 7.

Archivisti.

Posti in organico da n. 16 a n. 26, più 10

Applicati.

Posti in organico da n. 50 a n. 55, più 5.

Primi custodi.

Posti in organico da n. 197 a n. 215, più 18

Primi custodi giardinieri.

Posti in organico di nuova istituzione n. 10, col trattamento dei primi custodi, più 10.

Custodi.

Posti in organico da n. 400 a n. 468, più 79, meno 11.

Custodi giardinieri.

Posti in organico di nuova istituzione n. 5, col trattamento dei custodi, più 5.

Totale più 140, meno 14.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

ALLEGATO IV.

Trattamento «ad personam» da farsi in via transitoria agli attuali impiegati, di cui alle lettere e) f) g) del precedente allegato I.

Primi custodi (assistenti di custodia).

Stipendio iniziale L. 3300.

Aumento di L. 300 dopo 5 anni, L. 3600 al compimento del 5º anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 4000 al compimento del 10º anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 4400 al compimento del 15º anno, di grado.

Custodi (commessi di custodia e allievi garzoni di carrozza).

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8 anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di servizio.

Architetti (ingegneri capi).

Stipendio iniziale L. 9500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 10,500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11,500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12,500 al compimento del 15° anno di grado.

Ingegneri.

Stipendio iniziale L. 7200.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9600 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10,100 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10,600 al compimento del 24° anno di grado.

Aiutanti Ingegneri.

Stipendio iniziale L. 5600.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento dell'8 anno di grado.
Aumento di L. 600 dop 5 anni, L. 7400 al compimento del 13° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8000 al compimento del 18° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8600 al compimento del 23° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 9100 al compimento del 27° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 9600 al compimento del 31° anno di grado.

Assistenti (assistenti edili).

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4000 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 14° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 18° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 22° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 26° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 30° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7500 al compimento del 34° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 38° anno di grado.

Custodi (fontanieri).

Stipendio iniziale L. 2600.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 16° anno di servizio.

Primi custodi giardinieri (giardinieri capi e giardinieri).

Stipendo iniziale L. 3500.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 4000 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600, al compimento del 16° anno di servizio.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento del 20° anno di servizio.

Custodi giardinieri (aiutanti giardinieri).

Stipendio iniziale L. 2800.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 12° anno di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

ALLEGATO V.

Ruoli transitori speciali dell'Amministrazione dell'istruzione pubblica.

TABELLA A.

Cassieri n. 2.

Stipendio iniziale L. 6400.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 13° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 18° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 23° anno di grado.

TABELLA B.

Conservatori di Palazzo n. 11.

Stipendio iniziale L. 4200.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5200 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5700 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento del 16° anno di servizio.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 20° anno di servizio.

TABELLA C.

Capo guardaportone n. 1.

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4100 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 12° anno di servizio.

TABELLA D.

Guardaportoni, n. 33 - *Gondolieri* n. 3 - *Serventi* n. 2.

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 16° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di servizio.

TABELLA E.

Consegnatari delle biancherie, n. 2.

Stipendio iniziale L. 3200.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 4000 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 4900 al compimento del 16° anno di servizio.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5400 al compimento del 20° anno di servizio.

TABELLA F.

Artiere armaiolo, n. 1 - *Artieri*, n. 3 - *Custodi Reali scuderie*, n. 3 - *Custodi di maneggio*, n. 2.

Stipendio iniziale L. 2800.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 12° anno di servizio.

TABELLA G.

Consegnatari locali, n. 2 - *Capo Custode*, n. 1.

Stipendio iniziale L. 4500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 12° anno di servizio.

TABELLA H.

Cocchiere di pariglia, n. 1 - *Capi posto*, n. 6.

Stipendio iniziale L. 3200.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3400 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.

TABELLA I.

Agenti agronomi, n. 6.

Stipendio iniziale L. 6000.

Aumento di L. 600 dopo 3 anni, L. 6600 al compimento del 3° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 3 anni, L. 7200 al compimento del 6° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 3 anni, L. 7800 al compimento del 9° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 3 anni, L. 8400 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 3 anni, L. 9000 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 3 anni, L. 9600 al compimento del 18° anno di grado.

TABELLA L.

Vice agenti agronomi, n. 2.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 20° anno di grado.

TABELLA M.

Assistenti agrari, n. 6.

Stipendio iniziale L. 2800.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 4000 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 20° anno di grado.

TABELLA N.

Magazziniere, n. 1.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.

TABELLA O.

Vaccaio, n. 1 - *Cocchieri di agenzia*, n. 3.
Vigilanti alle roggie, n. 2 - *Guardacancelli*, n. 19.

Stipendio iniziale L. 2200.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2400 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 16° anno di servizio.

TABELLA P.

Comandante di distretto, n. 1.

Stipendio iniziale L. 4200.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 16° anno di servizio.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento del 20° anno di servizio.

TABELLA Q

Cacciatori guardie, n. 43.

Stipendio iniziale L. 2200.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2400 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 16° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 20° anno di servizio.

TABELLA R.

Inservienti di sagrestia, n. 2.

Stipendio iniziale L. 1600.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 1800 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2000 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L 2200 al compimento del 12° anno di servizio.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 2500 al compimento del 16° anno di servizio.

TABELLA S.

Inservienti di sagrestia, n. 2.

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L 2800 al compimento dell'8° anno di servizio.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione: GENTILE.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 3192.
Ammissione di Enti, le cui spese non sono a totale carico dello Stato, al beneficio della esenzione dalle tasse postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto dell'11 febbraio 1923, n. 426, concernente la concessione dell'esenzione dalle tasse postali, mediante l'uso dei francobolli speciali, a favore di Enti, Corpi ed Istituti non a totale carico dello Stato che svolgono opera benefica nel campo patriottico, scientifico, culturale ed umanitario;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 9 luglio 1923, n. 1902, per l'esecuzione del predetto decreto;

Considerata l'opportunità di accordare ad alcuni degli Enti predetti l'esenzione dalle tasse postali;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con i Mnistri per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Enti, Corpi ed Istituti qui sotto indicati ed organi dipendenti, le cui spese non sono a totale carico dell'Erario e che operano sotto la vigilanza dei dicasteri pure di seguito indicati, sono ammessi a godere dell'esenzione dalle tasse postali per il carteggio ufficiale spedito in via ordinaria, mediante francatura a mezzo dei francobolli speciali di cui al R. decreto n. 426 dell'11 febbraio 1923, nei limiti e con le modalità che saranno per ciascuno di essi stabiliti con separato decreto:

a) Enti sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione pubblica:

1° Federazione italiana delle biblioteche popolari - Milano;

2° Gruppo d'azione per le scuole del popolo - Milano;

3° Associazione nazionale per le biblioteche delle scuole elementari - Bologna;

4° Consorzio nazionale per le biblioteche popolari di Torino;

5° Federazione italiana delle biblioteche circolanti Milano.

b) Enti sotto la vigilanza del Ministero dell'interno:

1° Lega nazionale di Trieste.

c) Enti sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

1° Opera nazionale di assistenza dell'Italia redenta Roma.

Art. 2.

Le concessioni di cui al precedente articolo saranno regolate secondo le norme e le modalità prescritte dagli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426, nonchè con le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 9 luglio 1923, n. 1902.

Art. 3.

Agli effetti delle concessioni menzionate è autorizzato lo stanziamento nei bilanci dei Ministeri sotto indicati delle somme annue previste per la corresponsione a favore dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 426, del valore facciale dei francobolli speciali effettivamente usati annualmente dagli Enti di cui all'art. 1 del presente decreto, e cioè:

nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica:		
a) per la Federazione italiana delle biblioteche popolari	L.	300,000
b) per il Gruppo di azione per le scuole del popolo	»	88,000
c) per l'Associazione nazionale per le biblioteche delle scuole elementari	»	33,000
d) per il Consorzio nazionale delle biblioteche popolari	»	33,000
e) per la Federazione italiana delle biblioteche circolanti	»	22,000
nel bilancio del Ministero dell'interno:		
a) per la Lega nazionale di Trieste	»	22,000
nel bilancio del Ministero delle finanze:		
a) per l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	»	22,000

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 146. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 3190.
Indennità di trasferta e missione pei sottufficiali di porto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257, che sopprime la categoria del personale di bassa forza delle Capitanerie di porto, instituendo in sua vece quello dei sottufficiali di porto;
Visto il R. decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 378, che stabilisce gli assegni dovuti ai militari del corpo Reale equipaggi in viaggio od in missione per motivi di servizio;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il disposto dell'art. 7 del R. decreto 18 agosto 1920, numero 1257, è abrogato e sostituito dal seguente:
Ai sottufficiali di porto competono le indennità di trasferimento e di missione nella misura e con le norme stabilite dalle vigenti disposizioni, pei sottufficiali della Regia marina, secondo la corrispondenza con i gradi della Regia marina determinata dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 142. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3194.
Soppressione di Enti autonomi stradali in Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visti i Regi decreti-legge 3 maggio 1920, n. 558, recante provvedimenti per opere stradali nelle Provincie in cui hanno vigore leggi speciali, e 24 agosto 1921, n. 1189, relativo alla costituzione degli Enti autonomi stradali della Calabria;
Visti i tre decreti Reali 3 giugno 1920, registrati alla Corte dei conti al registro n. 12 lavori pubblici, fogli 4651, 4652, 4653, con i quali furono istituiti tre Enti autonomi stradali, con sede rispettivamente in Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, per un periodo di dieci anni, ai fini e con le attribuzioni di cui al citato R. decreto 3 maggio 1920, n. 558;
Ritenuta la convenienza di sopprimere tali Enti per ragioni di economia e di semplificazione amministrativa;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppressi i tre Enti autonomi stradali istituiti per le provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria in applicazione dei Regi decreti-legge 3 maggio 1920, n. 558, e 24 agosto 1921, n. 1189.
Ai compiti ad essi attribuiti provvederà direttamente l'Amministrazione dei lavori pubblici, osservandosi le norme di cui agli articoli seguenti per regolare il graduale trapasso della gestione.

Art. 2.

Alla gestione transitoria degli appalti in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del presente decreto, e al completamento dei progetti in corso di studio continueranno a provvedere (nelle loro rispettive attribuzioni secondo le norme dei rispettivi regolamenti interni) gli organi direttivi degli Enti in liquidazione, con l'obbligo di curare la graduale consegna al Ministero dei lavori pubblici e all'ufficio del Genio civile della rispettiva Provincia di quanto tutto attiene alla gestione delle opere, agli studi di progetto, ai beni e valori in possesso degli Enti, in modo che la consegna sia compiuta entro il 30 giugno 1924.

Art. 3.

Il personale in servizio degli Enti che provenga da Amministrazioni governative, tornerà alla dipendenza dell'Amministrazioni stesse, gradualmente, entro il detto termine del 30 giugno 1924, secondo accordi fra le Amministrazioni interessate e gli Enti in liquidazione.
Il personale non appartenente ad Amministrazioni governative e assunto direttamente dagli Enti sarà da questi gradualmente licenziato con le modalità dei regolamenti interni degli Enti stessi.

Art. 4.

Per le spese che gli Enti dovranno sostenere fino al 30 giugno 1924 saranno fatte loro somministrazioni a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in base a preventivi commisurati allo stretto fabbisogno, da approvare dal Ministero stesso.
Alla chiusura delle gestioni di liquidazione entro il 30 giugno 1924, gli Enti presenteranno al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti consuntivi delle spese, versando le eventuali rimanenze di cassa in conto entrate del Tesoro.
Con decreto del Ministro per le finanze le rimanenze stesse saranno portate in aumento delle autorizzazioni di spesa concesse per le singole categorie di opere stradali nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di asservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 165. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 138.

Varianti al R. decreto 2 luglio 1914, n. 751, concernente la istituzione di un comando militare presso il Regio stabilimento di San Bartolomeo (Spezia).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 luglio 1914, n. 751, che istituì in San Bartolomeo (Spezia) un Comando militare ed approvò l'annesso regolamento per il Regio stabilimento di San Bartolomeo, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 189, riguardante l'ordinamento dei servizi dipartimentali della Regia marina;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 2 del R. decreto 2 luglio 1914, n. 751, alle parole « Direttore generale » è sostituita la parola « Comando ».

Art. 2.

Al regolamento annesso al precitato R. decreto 2 luglio 1914, n. 751, sono apportate le seguenti varianti:

a) gli articoli 1 e 2 sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Art. 1. — Il comando militare del Regio stabilimento di San Bartolomeo è all'immediata dipendenza del comandante del Regio arsenale di Spezia e lo rappresenta in quella località per la sola parte disciplinare e sicurezza interna ed esterna del Regio stabilimento.

« La scuola specialisti, che ha sede nel Regio stabilimento di San Bartolomeo, funzionerà sotto l'alta dipendenza del comando militare marittimo e della piazza marittima di Spezia, in modo completamente autonomo dal comando militare del Regio stabilimento di San Bartolomeo. Il comando della scuola dovrà però attenersi alle disposizioni emanate dal comando del predetto stabilimento nei riguardi del traffico e della sicurezza dello stabilimento ».

b) gli articoli 3, 5, 7, 10 e 11 sono abrogati e sostituiti rispettivamente dai seguenti articoli 2, 4, 6, 9 e 10:

« Art. 2. — Titolare di questo comando, col titolo di comandante militare, è il capitano di vascello o di fregata che regge la direzione torpedini e munizionamento ».

« Art. 4. — I servizi dipendenti dal comando militare sono i seguenti:

« 1° Direzione torpedini e munizionamento, diretta da un capitano di vascello o di fregata;

« 2° Due sezioni di Commissariato militare marittimo, e cioè « Panificio » e « Magazzino viveri », di cui è capo un ufficiale superiore di commissariato;

« 3° Distaccamento del corpo Reale equipaggi, comandato da un ufficiale superiore di vascello.

« Questi servizi funzionano secondo i rispettivi speciali regolamenti in vigore ».

« Art. 6. — Il comando militare di San Bartolomeo non avrà alcuna ingerenza tecnica ed amministrativa sulle due sezioni di commissariato, le quali funzioneranno alla diretta dipendenza della Direzione di commissariato militare marittimo ».

« Art. 9. — E' comandante titolare del distaccamento un ufficiale superiore di vascello, che sarà designato dal Ministero fra quelli destinati alla direzione torpedini e munizionamento; egli avrà alla sua dipendenza un aiutante maggiore in 1° ed alcuni ufficiali subalterni, secondo stabilito da apposita tabella ».

« Art. 10. — Il distaccamento del corpo Reale equipaggi è così costituito:

« 1° Personale militare pel servizio della direzione torpedini e munizionamento, compreso quello comandato al corso artificiere;

« 2° Personale militare per il servizio del panificio e della sussistenza;

« 3° Pompieri ed ogni altro personale addetto a servizi fissi od eventuali nello stabilimento ».

c) nell'articolo 16, capoverso ultimo, alle parole « della sottodirezione autonoma del munizionamento », sono sostituite queste altre: « del comando militare »;

d) negli articoli 22 e 23, alle parole « della direzione generale » e « direttore generale », sono sostituite rispettivamente queste altre: « del comando » e « comandante »;

e) l'art. 24 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 23. — Nelle ufficiali assenze del comandante militare lo sostituirà temporaneamente il vice-direttore delle torpedini e munizionamento ».

Ciascuno degli articoli del regolamento in principio citato, che non sono variati dal presente decreto, assume il numero immediatamente anteriore all'attuale; gli articoli 16, 22 e 23 assumono rispettivamente i numeri 15, 21 e 22.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 138. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 152.

Impressione della sovrastampa « L. 1 » su 90,000 esemplari per ciascuno dei quattro tagli componenti la emissione di francobolli commemorativi della Vittoria italiana di Vittorio Veneto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del Regolamento di esecuzione della legge predettta, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Vista la legge n. 1878 del 30 dicembre 1921, che dà piena ed intera esecuzione alle convenzioni ed accordi internazionali relativi al servizio postale, stipulati a Madrid il 30 novembre 1920;

Visto il R. decreto 4 maggio 1922, n. 908, che autorizza la emissione dei francobolli commemorativi della Vittoria italiana di Vittorio Veneto;

Riconosciuta l'opportunità di munire della sovrastampa: « Lire 1 » novantamila esemplari di ciascun taglio dei francobolli commemorativi della Vittoria italiana di Vittorio Veneto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Si autorizza l'impressione della sovrastampa « Lire 1 » su novantamila esemplari per ciascuno dei quattro tagli componenti l'emissione, e cioè da centesimi 5, 10, 15, 25, dei francobolli commemorativi della Vittoria italiana di Vittorio Veneto e l'uso dei francobolli così sovrastampati sulle corrispondenze dirette sia all'interno del Regno che all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 159. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 153.

Emissione di un nuovo francobollo per corrispondenza da L. 2.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento di esecuzione del testo predetto, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto n. 1638 del 17 dicembre 1922, che eleva ad una lira la tassazione del primo porto delle lettere per l'estero e pure ad una lira il diritto fisso di raccomandazione per l'estero;
Riconosciuta l'opportunità di creare un nuovo francobollo che rappresenti insieme la tassa e il diritto anzidetto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Si autorizza la emissione di un nuovo francobollo per corrispondenze del valore di L. 2, da valere specialmente per la francatura delle lettere raccomandate per l'estero.

Art. 2.

Il nuovo francobollo da L. 2 è di forma rettangolare, misura millimetri 22 nell'altezza e millimetri 18 in larghezza, ed è stampato su carta filigranata bianca recante in trasparenza una coroncina reale per ogni spazio destinato a costituire un francobollo.

Esso è stampato a sistema tipografico a due colori:

1° Le leggende, la indicazione del valore, i filetti di contorno del disegno, l'effigie di S. M. Vittorio Emanuele III ed il relativo campo tratteggiato sono in color verde americano;

2° I fregi ornamentali che circondano l'effigie sovrana predetta, costituiti da un serto di foglie di quercia, sono in color giallo-cupo.

Presentano come distintivo caratteristico l'effigie di S. M. Vittorio Emanuele III a capo scoperto, in piccola tenuta da generale, con visuale quasi a fronte, leggermente volta sulla sinistra, campeggiante su fondo lineato, ed il fregio ornamentale anzidetto in foglie di quercia.

Un cartello rettangolare nella parte superiore porta la leggenda « Poste Italiane » disposta su di una sola linea orizzontale; e due spazi quasi rettangolari posti agli angoli inferiori interni del disegno, recano l'espressione del valore a destra « lire » a sinistra « due ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 160. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1924, n. 158.

Modificazioni alla costituzione ed alle attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, sulla costituzione e le attribuzioni dei corpi consultivi della Regia marina e sue successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, e sue successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti.

Art. 2.

Al comma 1°, lettera *a*) dell'articolo 6, nella dizione stabilita dall'art. 2 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1715, le parole: « dell'ammiraglio promosso per merito di guerra » sono abrogate e sostituite dalle seguenti: « dell'ammiraglio previsto dal ruolo organico », nella lettera *c*) dello stesso articolo le parole: « consultivo senza voto e » sono sostituite dalle altre « con voto » ed in fine dell'articolo stesso, dopo le parole: « per chiarimenti » sono aggiunte le seguenti altre: « quando non vi assiste come membro ».

Art. 3.

Nell'articolo 8, modificato con l'art. 6 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 643, le parole « delibera una Commissione costituita dal Comitato degli ammiragli » sono abrogate e sostituite dalle seguenti: « delibera il Comitato degli ammiragli costituito in Commissione speciale ».

Art. 4.

L'art. 1 del R. decreto 4 gennaio 1923, n. 109, è abrogato, e il n. 6 dell'art. 10 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, è così modificato:

« N. 6. Parere tecnico-amministrativo sui capitolati d'oneri generali o particolari, ovvero sui progetti di contratti interessanti la Regia marina, eccettuati quelli previsti dal R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, nei casi in cui la legge sulla contabilità generale dello Stato prescrive di sentire il parere del Consiglio di Stato ».

Art. 5.

Gli articoli 2 e 3 del R. decreto 4 gennaio 1923, n. 109, sono abrogati, e nel R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10 *bis*. — Quando il Consiglio superiore di marina deve dare parere sopra gli affari di cui al n. 6 del precedente art. 10, fanno parte del Consiglio stesso, come membri straordinari con voto, un consigliere di Stato ed un avvocato erariale, nonchè, a seconda della competenza sugli affari da trattare, l'ufficiale del Genio navale o macchinista più elevato in grado fra quelli destinati presso il Comitato dei progetti delle navi, escluso il presidente, anch'essi in qualità di membri straordinari con voto.

« Sugli affari per i quali vien dato parere dal Consiglio superiore di marina con l'intervento dei membri di cui al comma precedente, il Ministro per la marina provvede senza sentire il Consiglio di Stato, in deroga alle disposizioni legislative vigenti.

« Il disposto dal precedente comma cesserà di aver vigore con la data del 1° luglio 1924, con la quale non farà più parte del Consiglio superiore di marina il consigliere di Stato di cui al 1° comma del presente articolo, in applicazione del disposto dall'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840 ».

Art. 6.

L'art. 12, modificato con l'art. 7 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 643, e con l'art. 3 del R. decreto 4 marzo 1923, n. 617, è abrogato, eccetto gli ultimi tre comma, e sostituito come segue:

« Il Consiglio superiore di marina, limitatamente al presidente ed ai membri ordinari militari, si costituisce in Commissione ordinaria di avanzamento, come è previsto dall'articolo 28, comma 1°, della legge 6 marzo 1898, n. 59, con l'aggiunta dei seguenti membri:

1° per gli ufficiali di vascello e del corpo Reale equipaggi:

a) il sottocapo di Stato maggiore della marina, o, in caso di sua assenza od impedimento, l'ufficiale superiore di vascello più anziano destinato all'ufficio di Stato maggiore della Regia marina;

b) il direttore generale del personale e dei servizi militari, o, in caso di sua assenza od impedimento, l'ufficiale superiore di vascello più anziano destinato alla Direzione generale del personale e dei servizi militari.

« Per gli ufficiali di vascello S. A. N., interviene il direttore generale di artiglieria ed armamenti, o, in caso di sua assenza od impedimento, chi ne fa le veci, purchè ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;

2° per gli ufficiali degli altri ruoli:

a) i membri indicati al n. 1, comma *a*) e *b*);

b) i due ufficiali generali o superiori più elevati in grado e più anziani del rispettivo ruolo fra quelli con destinazione di servizio alla capitale e non impediti di intervenire; però per gli ufficiali del Genio navale uno dei due membri sarà l'ufficiale generale del Genio navale che riveste la carica di direttore generale delle costruzioni navali o l'ufficiale superiore che ne fa le veci;

3° per la nomina a sottotenente del corpo Reale equipaggi:

a) il membro indicato al numero 1°, comma *b*);

b) il comandante superiore del corpo Reale equipaggi e l'ufficiale superiore di vascello capo della sezione « corpo Reale equipaggi » presso la Direzione generale del personale e dei servizi militari, o, in caso di assenza o di impedimento di uno di essi, l'ufficiale superiore di vascello più anziano fra quelli destinati alla Direzione generale stessa e non impediti di intervenire.

« Il comandante superiore del corpo Reale equipaggi prende parte però nella Commissione, soltanto quando si tratti di avanzamento a sottotenente del corpo Reale equipaggi in servizio attivo permanente ».

Art. 7.

Nell'art. 16, modificato con l'articolo 2 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2563, la lettera *a*), nel terz'ultimo comma, è abrogata e sostituita dalla seguente lettera *a*): « Il tenente generale ispettore macchinista »; inoltre il penultimo comma è modicato come segue: « In caso di assenza o impedimento il membro straordinario di cui alla lettera *a*) è sostituito dal direttore centrale per l'esercizio e l'economia delle macchine, ed i membri straordinari di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono sostituiti da chi ne fa le veci negli incarichi.

Art. 8.

In dipendenza del disposto dell'art. 1 del R. decreto 4 gennaio 1923, n. 109, l'art. 18 del R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Comitato dei progetti delle navi:

1° Concorre alla determinazione dei programmi di nuove costruzioni navali, nonchè di grandi trasformazioni di naviglio esistente;

2° Provvede alla definitiva determinazione delle caratteristiche tecnico-militari delle nuove costruzioni in base alle direttive stabilite;

3° Esamina i progetti di nuove navi nonchè delle grandi trasformazioni e riparazioni;

4° Stabilisce ed esamina le condizioni tecniche dei programmi di gare per le provviste di apparati motori, di macchinari ausiliari ed in genere di sistemazioni importanti delle navi, nonchè delle motrici e impianti di rilevante importanza da effettuarsi in stabilimenti militari marittimi, ed esamina i capitolati di oneri per le conseguenti forniture prima del Consiglio superiore di marina;

5° Esprime parere sul riordinamento dei mezzi di lavoro degli stabilimenti militari marittimi, sulla adozione di nuove motrici e di nuove macchine, strumenti, ecc. ».

Art. 9.

L'art. 19, modificato con l'art. 5 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1715, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il progetto di nuove navi e quello di trasformazione di navi esistenti sono affidati per concorso o a scelta del Ministro, al presidente del Comitato o a qualunque ufficiale generale o superiore del Genio navale con la maggiore libertà nella esecuzione del suo compito. Lo svolgimento dei lavori è seguito dal presidente del Comitato o, per sua delegazione, dal vice-presidente; però i disegni del progetto debbono essere controfirmati sempre dal presidente.

« Il progetto è sottoposto in ogni caso all'esame del Comitato. All'esame del Comitato sono presentati anche i progetti di nuove navi che venissero proposti da ditte nazionali od estere più accreditate nelle costruzioni navali militari.

« I progetti di costruzione di nuove navi possono poi dal Ministro essere sottoposti al Comitato degli ammiragli per l'esame ed il parere circa il modo come furono realizzate le caratteristiche tecnico-militari.

« L'autore del progetto di nave deve essere posto in grado di seguirne la costruzione ed ha l'obbligo di riferire intorno al suo andamento, rilevando tutto ciò che comunque possa infirmare i criteri del progetto o i risultati previsti ».

Art. 10.

Le disposizioni contenute nel presente decreto saranno inserite nel testo unico delle disposizioni legislative sui corpi consultivi della Regia marina, che il Governo ha facoltà di compilare e pubblicare in base al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2991.

Art. 11.

Nel primo comma dell'art. 4 della legge 25 gennaio 1885, n. 2889 (serie 3ª), e nel 2° comma dell'art. 12 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sono abrogate rispettivamente le parole: « e per parere emesso dal Consiglio superiore di marina », « e per parere del Consiglio superiore di marina ».

Art. 12.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore dal 16 febbraio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 176. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 45.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Morro d'Alba.

N. 45. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene eretto in Ente morale l'Asilo infantile di Morro d'Alba e ne approva lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 48.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale Erminia Fuà Fusinato, in Padova.

N. 48. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale Erminia Fuà Fusinato di Padova ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 49.

Istituzione della fondazione « Medaglia Emanuele Paternò » presso l'Associazione di chimica generale ed applicata, in Roma.

N. 49. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene istituita la fondazione « Medaglia Emanuele Paternò » presso l'Associazione di chimica generale ed applicata in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 50.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Umberto I, in Palermo.

N. 50. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Umberto I di Palermo ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 51.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio di Piacenza.

N. 51. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio ginnasio di Piacenza ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 53.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Filippo Re, in Reggio Emilia.

N. 53. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Filippo Re in Reggio Emilia ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 54.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio Giorgio Asproni, in Nuoro.

N. 54. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio ginnasio Giorgio Asproni di Nuoro ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 55.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Vincenzo Comi, in Teramo.

N. 55. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Vincenzo Comi in Teramo ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1924.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1924, n. 79.

Modificazioni allo statuto pel conferimento delle borse di studio istituite presso la Regia università di Roma.

N. 79. R. decreto 20 gennaio 1924, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, si apportano modifiche allo statuto pel conferimento delle borse di studio istituite presso la Regia università di Roma, in virtù della donazione fatta dal signor Vitaliano Rotellini.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 80.

Erezione in Ente morale della « Fondazione Caetani » ed autorizzazione alla Regia accademia nazionale dei Lincei ad accettare una donazione in suo favore.

N. 80. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, si autorizza la Regia accademia nazionale dei Lincei, in Roma, ad accettare la donazione fatta da Don Leone Caetani, duca di Sermoneta, si erige in Ente morale la donazione stessa col titolo di « Fondazione Caetani », e si approva il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 81.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Pieve Ligure.

N. 81. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene eretto in Ente morale l'Asilo infantile di Pieve Ligure ed approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1924, n. 82.

Erezione in Ente morale dell'Opera pia Filippo Alessandrini e Giuditta Romualdi, in Teramo.

N. 82. R. decreto 10 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera pia Filippo Alessandrini e Giuditta Romualdi, con sede a Teramo, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Teramo, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1924, n. 83.

Erezione in Ente morale dell'Opera pia Collegio di Maria della Purità - S. Gioacchino, in Palermo.

N. 83. R. decreto 10 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera pia Collegio di Maria della Purità - San Gioacchino, con sede in Palermo, viene eretta in Ente morale con amministrazione provvisoria, con riserva di approvarne lo statuto con successivo decreto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1924, n. 84.

Modificazione del regolamento del comune di Fiuggi per l'applicazione della tassa di soggiorno.

N. 84. R. decreto 3 gennaio 1924, col quale, su proposta del Ministero per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene omologata la modificazione apportata all'articolo 6 del regolamento del comune di Fiuggi per l'applicazione della tassa di soggiorno.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1924, n. 85.

Erezione in Ente morale della « Casa di Ricovero », in Solesino.

N. 85. N. decreto 17 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Casa di Ricovero », con sede in Solesino, viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione provvisoria della locale Congregazione di carità, con riserva di approvare con successivo decreto lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1924, n. 86.

Erezione in Ente morale della « Fondazione Brigata Sassari ».

N. 86. R. decreto 17 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Brigata Sassari », viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 90.

Modificazioni allo statuto del Monte di pietà di Messina.

N. 90. R. decreto 13 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto organico del Monte di pietà di Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 93.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di pietà di Asti.

N. 93. R. decreto 13 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico del Monte di pietà di Asti.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 94.

Erezione in Ente morale della Cassa di risparmio di Vicenza.

N. 94. R. decreto 24 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene eretta in Ente morale la Cassa di risparmio di Vicenza ed approva lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 87.
Erezione in Ente morale della Federazione dei ricreatori laici milanesi.

N. 87. R. decreto 24 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Federazione dei ricreatori laici milanesi viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 88.
Accettazione di un legato del dott. Abele Parente a favore della Biblioteca nazionale di Napoli.

N. 88. R. decreto 24 gennaio 1924, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene accettato il legato disposto dal dott. Abele Parente a favore della Biblioteca nazionale di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 96.
Modificazione al regolamento per la collazione dei posti di studio Beltrami presso la Regia università di Roma.

N. 96. R. decreto 24 gennaio 1924, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato il regolamento per la collazione dei posti di studio Beltrami presso la Regia università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Sant'Agata Irpina (Avellino), di Camposano (Caserta) e di Grottaferrata (Roma).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sant'Agata Irpina, in provincia di Avellino.

MAESTA',

Un'inchiesta, eseguita in seguito a reclami sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Sant'Agata Irpina, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha accertato gravi irregolarità ed abusi nella gestione di quella civica azienda.

L'ufficio comunale funziona in modo anormale; nessun versamento risulta fatto in tesoreria nell'ultimo triennio per proventi dei diritti di segreteria; non è stata applicata la tassa sul valore locativo, nonostante lo stanziamento fatto nei bilanci degli ultimi esercizi per il presunto gettito della tassa stessa; per l'esercizio scorso non era ancora stato messo in riscossione alcun ruolo; nessun rendiconto è stato presentato per la gestione degli approvvigionamenti: sono state sostenute, per fini partigiani, liti onerose per il Comune.

A rilievi di particolare gravità ha dato luogo l'esame della gestione daziaria, tenuta in economia fino a tutto il 1922, con ingiustificato ritardo del versamento in tesoreria dei proventi, dei quali, inoltre, si è fatto indebito maneggio; il rilascio ai contribuenti di bollette non rispondenti alle matrici dei bollettari; i versamenti in tesoreria di somme non conformi a quelle risultanti dai bollettari stessi Per tali irregolarità il sindaco ed un consigliere sono stati deferiti all'autorità giudiziaria.

L'inquirente ha, infine, rilevato lo stato di abbandono dei pubblici servizi.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'Amministrazione ha dato controdeduzioni non soddisfacenti e poichè l'accertata persistente violazione degli obblighi imposti per legge non lascia adito a sperare una migliore gestione avvenire della civica azienda, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 7 corrente, lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sant'Agata Irpina, in provincia di Avellino, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ernesto De Maio fu Matteo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Camposano, in provincia di Caserta.

MAESTA',

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Camposano, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata recentemente eseguita un'inchiesta che ha posto in luce il deplorevole disordine di quella civica azienda.

L'ufficio comunale ha l'anagrafe in abbandono; è stata trascurata la revisione dei conti consuntivi; non sono state eseguite le verifiche di cassa; le tasse danno un gettito deficientissimo e la compilazione dei ruoli relativi è in grave ritardo; le concessioni d'acqua ai privati sono fatte in base a tariffe minime. Gravi irregolarità sono state riscontrate nel servizio di esazione del dazio, sul quale non viene esercitato alcun controllo, nonostante che l'appaltatore, ora latitante, perchè imputato di mancato omicidio, non abbia prestato la cauzione e provveda al versamento del canone con ingiustificati ritardi, tenendo la gestione a mezzo di terza persona.

Fra i pubblici servizi è pessima la viabilità, deficiente la nettezza urbana, trascurata l'igiene pubblica, in irriverente abbandono il cimitero.

E' stata omessa la stipulazione di contratti obbligatori, quali quelli per il servizio di tesoreria, per la fornitura della luce elettrica, dell'acqua potabile, ecc.

Di gravissimi abusi verificatisi nella gestione degli approvvigionamenti è investita l'autorità giudiziaria, che ha già rinviato a giudizio il sindaco, due assessori, un consigliere ed altre persone del luogo.

Le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti, e poichè, oltre a ciò, l'atteggiamento assunto dai maggiori esponenti dell'Amministrazione di fronte alle correnti politiche nazionali, accentuando i contrasti, ha già reso necessarie particolari misure di polizia per evitare gravi turbamenti della pubblica quiete, anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di una radicale riorganizzazione della civica azienda, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Camposano, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Alfonso Lerro è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 3 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Grottaferrata, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

Un'inchiesta, recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Grottaferrata, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce il gravissimo disordine di quella civica azienda.

Numerose irregolarità sono state rilevate nella gestione dei fondi del Comune; la tesoreria ha, infatti, effettuato il pagamento di spese con mandati irregolari, od anche senza mandato, su semplice ricevuta dei percipienti; somme di notevole ammontare sono state direttamente gestite da amministratori, e talora indebitamente trattenute dagli stessi; sono stati elargiti irregolari compensi, anche in opposizione alle decisioni dell'autorità tutoria. Pubblici lavori sono stati eseguiti in economia, o concessi a trattativa privata, senza la prescritta autorizzazione, con rilevante danno del Comune, sia per l'eccedenza delle somme preventivate, sia per la irregolare esecuzione dei lavori stessi; per il finanziamento di tali lavori, si è, talvolta, fatto luogo ad operazioni finanziarie assai onerose.

Nei contratti relativi ad opere e servizi, non è stato convenientemente tutelato l'interesse del Comune; sulla gestione daziaria, conferita ad aggio, ed alla quale soprintende un ricevitore che riveste contemporaneamente l'ufficio di collettore esattoriale, non viene esercitato idoneo controllo.

A rilievi di particolare gravità ha dato luogo l'esame della gestione annonaria, i cui rendiconti sono incompleti ed insinceri per quanto si riferisce al movimento delle merci, mentre non valgono a giustificare le gravissime irregolarità accertate dall'inquirente nel maneggio dei fondi a carico degli amministratori preposti al servizio.

La situazione annonaria creata alla civica azienda dal complesso delle accennate irregolarità, ha acuito in modo preoccupante la tensione dei rapporti fra i partiti locali, la cui compagine ha inoltre subito profondi mutamenti in seguito all'affermarsi delle correnti politiche nazionali, e poichè la eccitazione degli animi è tale da far temere turbamenti della pubblica tranquillità, anche ragioni di ordine pubblico, oltre che la necessità di riassetto della finanza e dei servizi dell'Ente, rendono necessario lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Grottaferrata, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. rag. Luigi Campagna è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Aggregazione del Consorzio Brancaglia Superiore a quello di bonifica di Vampadore.

Con R. decreto 13 dicembre 1923, registrato alla Corte dei conti addì 9 gennaio 1924, al registro 1, foglio 163, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, il Consorzio Brancaglia Superiore è stato aggregato al Consorzio di bonifica Vampadore con sede in comune di Montagna in provincia di Padova.

PRESTITO A PREMI

A FAVORE DELLA

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA

PER LA INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA DEGLI OPERAI

E DELLA

SOCIETÀ " DANTE ALIGHIERI „

PRIMA SERIE DI 250,000 OBBLIGAZIONI

garantita dalla Cassa depositi e prestiti ed amministrata dalla Banca d'Italia

Estrazione 38ª del 31 dicembre 1923.

PREMI.

1º Premio di L. 20,000 fu vinto dal N. **74382**
2º Premio di L. 5,000 fu vinto dal N. **220717**
3º Premio di L. 500 fu vinto dal N. **113298**
4º Premio di L. 500 fu vinto dal N. **54529**
5º Premio di L. 500 fu vinto dal N. **22135**
6º Premio di L. 500 fu vinto dal N. **57252**
7º Premio di L. 500 fu vinto dal N. **65293**

Numero della Obbligazione premiata per ordine progressivo)	Premio conseguito	Numero della Obbligazione premiata (per ordine progressivo)	Premio conseguito
		Riporto L.	24050
536	50	122810	50
2220	100	135760	50
3517	100	137678	100
9235	50	143136	100
9449	50	144785	50
14648	100	150471	100
22135	500	152093	100
35417	50	153656	100
36336	100	154618	100
37350	100	157021	100
40695	50	165341	50
46067	100	183176	50
46745	100	194111	100
54529	500	196380	100
57252	500	206656	50
65293	500	210122	50
67960	50	210660	100
74382	20000	211855	100
77139	100	214594	100
88103	50	214775	50
105642	100	217148	100
108299	100	220717	5000
110128	100	240935	50
113298	500	243686	50
116639	50	247040	100
116906	50	247652	50
A riportare L.	24050	TOTALE L.	31000

N. 1250 rimborsi per L. 25,000 complessive.

Tutte le Obbligazioni recanti i numeri qui sotto indicati sono rimborsabili in L. 20 nette.

58	14991	30224	46207	62620	76871	90471
229	15136	30229	46298	62837	76942	90503
272	15473	30548	46299	63008	77044	90600
383	15587	30611	47140	63188	77088	90786
665	15702	30775	47200	63342	77301	90835
882	16010	31382	47435	63420	77386	90914
944	16339	31387	47546	64360	77494	91072
1762	16496	31475	47670	64541	77931	91125
2263	16773	31478	48064	64595	78180	91283
2378	17008	31625	48414	64861	78444	91311
2399	17095	32112	48737	65086	78496	91341
3120	17505	32120	49070	65263	78724	91373
3245	17570	32179	49096	65294	78825	91463
3387	17884	33336	49112	65485	79051	91555
3472	17951	33339	49139	65538	79242	91584
3513	18155	33385	49310	66180	79325	91804
3713	18157	33436	49447	66271	79525	91852
3779	18292	33439	49492	66289	79538	92530
3899	19130	33539	50140	66297	79614	92762
3978	19301	33607	50172	66319	79622	92983
4567	19303	33669	50332	66338	79846	93994
4708	19467	34068	50579	66358	79943	94143
4895	19752	34422	50589	66432	79973	94240
5029	19784	34978	50618	66447	80312	94337
5934	20022	35414	50763	66678	80417	94735
6094	20295	35431	50917	66749	80497	94747
6336	20305	35728	51245	66813	80628	94862
6678	20439	35805	51364	66876	80657	95134
6951	20664	36746	51435	67033	81304	95193
7335	20736	37054	51579	67117	81308	95350
7422	21014	37285	51755	67476	81410	95413
7796	21208	37324	51819	67559	81490	95451
7823	21300	37426	51850	67571	81620	96212
7988	21394	37566	51941	68071	81759	96341
8012	21589	37623	52023	68286	81763	96805
8131	21798	37661	52584	68454	81881	97244
8306	21903	37851	52623	68622	81952	97337
8308	22011	37873	53282	68658	82013	97373
8688	22193	38084	53957	69478	82073	97517
8740	22371	38158	54025	69709	82140	97564
9050	22483	38328	54041	69744	82233	97725
9419	23068	38541	54444	69909	82257	97822
9536	23551	38583	54522	70472	82268	98193
10097	23568	38666	54675	70803	83038	98477
10189	23628	40005	55423	71094	83447	98887
10563	23730	40011	55452	71564	84024	99112
10588	23952	40223	56082	71584	84298	99177
10788	23959	40356	56196	71621	84770	99758
10807	24081	40413	56855	71732	84950	99808
10996	24268	40430	57057	71871	84989	100141
11026	24783	40504	57232	72139	85927	100267
11248	25055	40557	57372	72163	85993	100927
11251	25099	40724	57533	72184	86262	101037
11355	25404	41174	57547	72568	86333	101517
11690	25645	41187	58255	72811	86370	101639
11731	25801	41742	58349	72971	86700	101855
11948	25819	41855	58409	73279	86846	101870
11955	25873	42511	58821	73308	86944	102008
12063	26087	42626	58890	73415	86993	102781
12081	26381	42830	59385	73606	87307	102876
12083	26597	43214	59629	73961	87462	103142
12280	26605	43402	59900	74451	87615	103254
12578	26838	43463	60136	74845	87857	103287
13094	26864	44164	60169	75035	87922	104100
13229	26883	44290	60430	75068	87992	104518
13341	26914	44741	60675	75515	88115	104574
13504	27044	44897	60717	75627	88219	104645
13782	27520	45100	61273	75797	88336	104690
13851	27677	45106	61645	75815	88451	104763
14026	28783	45338	61777	75852	88840	104789
14068	29478	45396	61814	76077	89457	104822
14172	29546	45632	62015	76328	89464	104839
14443	29568	45737	62171	76374	89495	105181
14843	29870	46015	62370	76600	90414	105225
14844	29886	46185	62558	76641	90458	105361

105492	120382	137694	157658	171590	187992	202293
105530	120620	137700	157815	171717	188003	202321
105551	120683	138418	157878	171753	188159	202935
105622	121064	138817	157920	171855	188196	203105
105759	121127	138901	157983	172068	188310	203117
105999	121246	140130	158023	172129	188894	203219
106359	121411	140313	158083	172340	188989	203419
106645	122196	140440	158104	172514	189064	203804
106929	122391	140873	158240	172661	189450	204272
106939	122420	141126	158256	172810	189465	204607
106979	122438	141159	158350	172988	189893	204741
107063	123052	141470	158712	173036	189941	204791
107392	123235	141550	158965	173360	189963	205036
107969	123253	141955	159107	173486	190077	205146
108019	123549	142054	159228	173581	190276	205445
108090	124226	142482	159322	173661	190404	205500
108093	124312	142784	159339	173708	190436	205560
108306	124350	143189	159401	174091	190569	205631
108321	124435	143237	159441	174185	190741	205833
108514	124947	143301	159556	174404	190746	206140
108657	125038	143967	159796	174642	190760	206511
108747	125277	144336	159896	174809	190843	206584
108783	125359	144808	159953	174872	190976	206833
108914	125417	145023	160004	174893	191250	207071
109032	125582	145044	160032	175066	191502	207675
109144	125792	145382	160307	175313	191716	207788
109190	126023	145754	160347	175728	191844	207807
109280	126988	145865	160404	175766	191853	208077
109352	127176	145872	160555	176652	192086	208089
109810	127180	145924	160830	176737	192180	208397
109824	127199	146121	160991	176806	192380	208411
109865	127606	146400	161375	177036	192683	209096
109910	127723	146545	161392	177182	193011	209118
110016	127753	146609	161735	177369	193296	209307
110466	127941	146612	161741	177453	193360	209418
110675	127983	146636	161868	177528	193414	209750
110848	128293	146639	162148	177648	193570	209817
110778	128439	146704	162538	177831	193853	210123
110999	128657	146729	162788	178015	193981	210367
111641	129209	147024	162815	178255	194443	211192
111679	130147	147160	162839	178615	194808	211392
112020	130475	147304	163119	179118	194941	211679
112347	130512	147347	163940	179144	195087	211718
112382	130678	147566	163960	179188	195413	212132
112460	130808	147753	164044	179449	195832	212146
112854	131221	147880	164095	179523	196093	212402
113061	131345	148018	164162	179653	196526	212437
113373	132087	148137	164418	179971	196660	212487
114257	132124	148480	164784	180097	196747	212840
114348	132190	148524	164883	180188	196759	212878
114356	132260	148589	165711	180611	196763	213483
114732	132700	148700	165779	180660	196992	213607
114834	132735	148811	165863	180877	197199	213753
114986	133144	149425	165864	180914	197354	214341
115027	133360	149514	165897	180920	197391	214497
115062	133475	151195	165911	180939	197587	214642
115294	133910	151586	166060	181189	197799	214766
115464	133961	151703	166510	182128	197849	215120
115965	134040	152158	166731	182233	197979	215241
116556	134305	152269	166787	182314	198130	215543
116653	134330	152810	166963	182330	198132	215687
116682	134457	152882	167229	182476	198418	215877
117085	134480	153108	167730	182728	198541	215991
117262	134541	153183	168118	182731	198837	216056
117292	134745	153214	168637	182901	198939	216272
117518	134788	153328	168767	183155	198968	216302
117607	134866	153688	168771	183263	199069	216496
118002	134948	153730	168888	183459	199501	217366
118219	135217	153905	169143	183553	199561	217593
118270	135283	154057	169295	184016	199723	217618
118475	135470	154083	169586	184260	199918	217775
118514	135829	154128	169623	184352	200213	217826
118607	135906	154237	169839	184489	200355	217837
118965	136048	154567	169974	184768	200516	218399
119053	136214	155018	169983	184821	200635	218620
119179	136449	155037	170286	185156	200954	218633
119436	137228	155513	170629	185184	201018	218712
119459	137346	155771	170725	186363	201133	218750
119716	137347	155920	170789	186379	201313	218861
119956	137381	156071	170884	186747	201353	218864
120224	137467	156541	170904	187079	201688	219075
120271	137482	157519	171396	187845	202058	219455
120361	137502	157533	171481	187944	202210	219528

219966	224744	228705	234453	239119	243670	246538
220031	225080	229188	234488	239272	244045	246545
220912	225223	229694	234492	239275	244048	247069
220966	225257	230058	234628	239380	244104	247242
221254	225982	230261	234914	239526	244238	247436
221287	226051	230336	234954	239752	244272	247739
222104	226161	230517	235084	239862	244328	247918
222313	226188	231513	235495	240314	244402	248182
222329	226231	231834	235801	240456	244428	248249
222897	226275	232329	236076	240628	244477	248395
223067	226648	232423	236178	240925	244532	248547
223210	226651	232606	236221	241298	244792	248874
223288	226770	232946	236241	241666	245056	249014
223408	227556	232985	236833	241816	245304	249250
223603	227597	233437	237167	241917	245318	249409
223709	228121	233971	237225	242322	245378	249484
224144	228216	234001	237698	242384	245387	249632
224281	228308	234092	237805	242507	245751	249675
224456	228323	234122	237933	243557	245990	
224510	228533	234300	238265	243586	2462[illegible]	
224575	228689	234417	238588	243633	2464[illegible]	

Elenco delle Obbligazioni premiate a tutta la 37ª Estrazione, non ancora presentate all'incasso.

Estrazione	Numero dell'Obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero dell'Obbligazione premiata	Premio conseguito
28	20083	50	33	95494	50
34	30314	100	36	97260	500
29	31291	100	37	98269	100
30	33928	500	35	98696	100
36	34030	50	31	100575	1000
36	39254	100	32	101119	100
28	39890	100	30	101850	100
32	43782	50	30	105873	50
28	44065	50	30	111676	50
34	46893	100	35	113052	1000
31	48595	500	30	113759	500
28	52327	100	33	114367	50
30	52939	50	34	115002	50
35	53884	100	31	116900	100
37	57117	100	29	119317	100
28	58242	100	34	120340	5000
31	58339	100	33	120369	50
36	58413	500	28	120422	100
35	59381	50	34	122732	100
36	60065	100	35	124098	100
28	61784	100	29	125530	100
34	62284	500	34	132581	50
31	69191	50	37	134081	50
35	69651	100	30	136431	100
36	69753	100	32	138383	100
37	69954	50	37	140965	100
36	73238	100	37	141454	100
28	74033	100	35	144181	100
29	74045	100	32	147316	20000
36	74127	100	30	147697	100
29	74960	100	37	150637	100
34	75618	50	29	152478	50
31	76591	100	37	154369	50
30	76726	100	35	154657	50
36	76989	50	33	155882	100
34	79490	50	34	156685	100
33	79809	50	37	157318	50
37	80425	50	35	158609	50
37	80478	50	35	160413	1000
35	80771	500	36	160621	100
30	81893	100	35	162755	50
34	82475	100	29	165618	1000
34	84809	100	31	166570	500
29	85669	100	34	166783	50
30	89035	500	35	167070	100
37	90848	100	32	167612	100
35	91580	500	32	167654	50
36	92630	50	32	167800	50
37	94633	100	31	171183	100

Segue: *Elenco delle Obbligazioni premiate a tutta la 37ª Estrazione, non ancora presentate all'incasso.*

Estrazione	Numero dell'Obbligazione premiata	Premio conseguito	Estrazione	Numero dell'Obbligazione premiata	Premio conseguito
31	171989	1000	34	207393	50
35	172568	100	35	208544	100
34	175758	50	35	214465	50
28	180733	100	29	214969	100
31	181188	50	31	216539	50
36	181467	500	35	219142	100
36	181855	50	34	220030	50
29	181914	50	28	220306	100
35	181993	500	37	227807	100
37	182966	50	36	229372	100
37	183858	15000	33	230358	100
35	184177	50	30	232156	100
37	185436	50	29	233173	50
32	186273	100	33	238272	1000
30	186732	100	30	239374	50
31	187049	50	29	240071	50
35	188318	5000	33	240228	50
35	188342	50	37	243052	50
30	189318	100	35	243068	50
37	189586	100	32	243280	100
31	191353	100	33	244350	5000
33	194391	50	34	244872	50
33	195090	50	37	245536	50
30	196243	50	33	245918	1000
34	197672	100	32	246562	100
32	201664	100	37	246987	50
34	201182	20000	29	247514	50
31	202445	50	28	249693	100
36	207190	50			

AVVERTENZE.

La prima serie del prestito si compone di 250,000 Obbligazioni numerate dall'1 al 250,000.

Le Obbligazioni estratte *con premio* saranno *presentabili* a partire dall'11 gennaio p. v., presso tutte le sezioni della Banca d'Italia che, dopo le verifiche del caso, ne effettueranno l'estinzione sotto deduzione della imposta di ricchezza mobile e delle ritenute straordinarie.

Le Obbligazioni estratte *senza premio* saranno *pagabili* a presentazione, nella somma netta di L. 20 per ciascuna, dal giorno 11 gennaio p. v. presso tutte le sezioni della Banca d'Italia.

I premi si prescriveranno per il loro valore dopo 5 anni, ed i rimborsi per il loro capitale dopo 30 anni dall'estrazione.

Roma, 31 dicembre 1923.

BANCA D'ITALIA

Direzione generale - Amministratrice del prestito.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 35

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 febbraio 1924.

	Media		Media
Parigi	104 59	Belgio	92 63
Londra	98 58	Olanda	8 59
Svizzera	397 90	Pesos oro	17 30
Spagna	292 25	Pesos carta	7 61
Berlino	—	New-York	22 90
Vienna	0 032	Oro	441 86
Praga	66 40		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 48
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	51 50
	5.00 % netto	94 79
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 67

Bollettino N. 36

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 12 febbraio 1924.

	Media		Media
Parigi	103 85	Belgio	90 35
Londra	98 61	Olanda	8 61
Svizzera	398 77	Pesos oro	17 385
Spagna	292 —	Pesos carta	7 65
Berlino	—	New-York	22 952
Vienna	0 032	Oro	442 87
Praga	66 70		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 57
	3.50 % » (1902)	76 —
	3.00 % lordo	51 50
	5.00 % netto	94 87
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 82

Bollettino N. 37

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 13 febbraio 1924.

	Media		Media
Parigi	103 81	Belgio	89 71
Londra	98 679	Olanda	8 60
Svizzera	398 76	Pesos oro	17 44
Spagna	292 44	Pesos carta	7 70
Berlino	—	New York	22 029
Vienna	0 0325	Oro	442 42
Praga	66 60		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	82 58
	3.50 % » (1902)	—
	3.00 % lordo	50 50
	5.00 % netto	94 77
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	82 72

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	271353	600 —	Cerasuolo *Rosa* fu Luigi, nubile, domiciliata a Napoli; con usufrutto a Scotti Carmine fu Pietro, domiciliato a Napoli.	Cerasuolo *Maria Rosa* fu Luigi, dom. a Napoli. Con usufrutto come contro.
Prest. Naz. 5 %	20448	800 —	Ferrari *Cesare Augusto* fu Francesco, domicil. a Buenos Aires.	Ferrari *Augusto-Cesare-Ernesto*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	309201	255 —	Barletta Teresa fu Giovanni Battista vedova di *Aurichiella Gaetano* dom. a Caltagirone (Catania); con usufrutto a Barletta Angela fu Giovanni Battista ved. di *Barletta Giacomo* dom. a Caltagirone (Catania).	Barletta Teresa fu Giovanni Battista vedova di *Barletta Giacomo* dom. come contro; con usufrutto a Barletta Angela fu Giovanni Battista ved. di *Aurichiella Gaetano*, dom. come contro.
»	24160	35 —	Locchi *Pasquale* fu Luigi, minore sotto la tutela di Locchi Francesco, dom. a Figline Valdarno (Firenze).	Locchi *Benedetto-Pasquale* fu Luigi, minore, ecc. come contro.
»	225398	180 —	Callari Luigia fu Luigi, moglie di Ventimiglia Enrico, dom. a Palermo; con usufrutto vitalizio a Gallo *Rosina* fu *Antonio* vedova di Callari Luigi, dom. a Palermo.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Gallo *Rosalia* fu *Antonino*, vedova ecc. come contro.
»	71220	475 —	Rocca Modesta fu Giovanni, moglie di Rizzi Guido, dom. a Cherasco (Cuneo); con usufrutto a Blengio Margherita fu *Domenico*, vedova di Rocca Marcello, dom. a Cherasco (Cuneo).	Intestata come contro; con usufrutto a Blengio Margherita fu *Giovanni*, vedova, ecc. come contro.
»	71221	475 —	Rocca Maria fu Giovanni, moglie di Formica Giovanni, dom. a Tenda (Cuneo), con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	71222	955 —	Rocca Agnese fu Pietro-Antonio, vedova di Pascale Domenico, dom. a Bene Vagienna (Cuneo) con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 9 febbraio 1923.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE

(1ª *pubblicazione*).

E' stato dichiarato che i buoni 5 per cento triennali, tredicesima emissione, n. 179 di L. 9400 e n. 180 di L. 7300, sono stati erroneamente intestati a Bellegrandi Faustino fu Achille Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Guizzetti Orsolina vedova Bellegrandi, il secondo con usufrutto alla madre, mentre doveva intestarsi a Bellegrandi Fausto Vittorio di Emilio, ecc.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, senza intervento di opposizione si provvederà alla rettifica.

Roma, 2 febbraio 1924.

Il direttore generale: CONTI ROSSINI.

(3ª *pubblicazione*).

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni quinquennali del Tesoro nominativi

Si notifica

che il buono quinquennale del Tesoro 5 % di sesta emissione n. 189 di L. 600 intestato a Lavezzari *Ernesto* fu Vittorio, minore sotto la tutela di Cei Pietro, con usufrutto a favore di Poggi Francesca, doveva invece essere intestato a *Lavezzari Ernesta Francesca Angela* fu Vittorio, ecc come sopra, e ciò in base all'attestazione giurata innanzi la Regia pretura di Alessandria, 1° mandamento, il 3 gennaio 1924

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rinnovo del riferito buono, ora scaduto, in altro equivalente novennale intestato a Lavezzari Ernesta Francesca Angela fu Vittorio, ecc. come sopra.

Roma, 21 gennaio 1924

Il direttore generale: CONTI ROSSINI.

BANDI DI CONCORSO

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

Concorso nazionale per motori aeronautici.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;

Considerata l'opportunità di promuovere lo studio e la costruzione di nuovi tipi di motori di aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso fra le ditte nazionali lavoranti in Italia per lo studio, la costruzione e la messa a punto di nuovi tipi di motori aeronautici delle seguenti categorie:

Categoria A: motori di potenza al freno compresa fra i 325 e i 350 HP;

Categoria B: motori di potenza al freno compresa fra i 450 e i 500 HP.

Art. 2.

Ai vincitori del predetto concorso saranno assegnati i seguenti premi:

Motori della categoria A:

1° Premio	L. 800,000
2° »	» 600,000
3° »	» 400,000
4° »	» 200,000

Motori della categoria B:

1° Premio	L. 1,200,000
2° »	» 900,000
3° »	» 600,000
4° »	» 300,000

per un totale di L. 5,000,000.

Art. 3.

E' approvato l'annesso regolamento per lo svolgimento del concorso.

Art. 4.

La spesa derivante dal presente decreto sarà sostenuta a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 1924-925 (capitolo corrispondente al 110 dell'esercizio corrente).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 dicembre 1923

Il Vice commissario: A. FINZI.

REGOLAMENTO.

TITOLO PRIMO.

Condizioni generali.

Art. 1. — E' indetto un concorso, fra le ditte nazionali lavoranti in Italia, per lo studio, la costruzione e la messa a punto di nuovi tipi di motori aeronautici delle seguenti categorie:

Categoria A: motori di potenza al freno compresa fra i 325 e i 350 HP;

Categoria B: motori di potenza al freno compresa fra i 450 e i 500 HP.

I motori devono essere di tipo nuovo e cioè progettati dopo il 1922 e non essere derivati da motori più vecchi.

Art. 2. — Le ditte nazionali che intendono partecipare al concorso devono rivolgere al Commissariato dell'aeronautica una domanda in carta da bollo da L. 3 conforme al modello annesso al presente regolamento.

Per ogni tipo di motore dovranno essere presentati due esemplari unitamente alle parti di ricambio che la ditta concorrente riterrà necessarie.

Per ciascuna delle categorie messe a concorso una stessa ditta potrà presentare un numero illimitato di tipi di motori. Tali tipi, però, dovranno presentare differenze notevoli in organi essenziali, a giudizio insindacabile della giuria. Dovrà essere redatta una domanda per ogni tipo di motore.

Art. 3. — La domanda di cui all'articolo precedente non riveste alcun carattere impegnativo nei riguardi della effettiva partecipazione al concorso.

La ditta concorrente con la domanda di partecipazione riconosce di accettare incondizionatamente il presente regolamento e di riconoscere altresì valevoli e senza appello tutte le decisioni della giuria prese in applicazione del presente regolamento.

La ditta concorrente deve garantire l'Amministrazione di Stato da qualsiasi molestia da parte di terzi per brevetti adoperati nella costruzione dei motori.

Art. 4. — La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire al Commissariato entro un mese dalla data del presente bando.

Il Commissariato dell'aeronautica esaminata la domanda, entro un mese dalla data dell'arrivo, parteciperà agli aspiranti quali di essi siano ammessi a concorrere, senza essere tenuto ad addurre i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 5. — Gli apparati motori devono essere presentati pronti al funzionamento, entro 15 mesi dalla data del presente bando.

La presentazione avrà luogo nella località che sarà indicata con sufficiente preavviso agli interessati.

Art. 6. — Gli apparati motori e i relativi pezzi di ricambio devono essere presentati convenientemente imballati e debitamente piombati.

L'Amministrazione di Stato non intende assumersi alcuna responsabilità per il magazzinaggio e la manutenzione degli apparati motori, e si intende perciò esente anche dalle normali responsabilità che ad esso deriverebbero in base agli articoli 1837 e seguenti del Codice civile.

Ogni ditta concorrente può provvedere ad assicurare contro ogni rischio i materiali dati in consegna, per i quali l'Amministrazione di Stato non si assume per qualsiasi ragione alcuna responsabilità.

Art. 7. — Insieme con i due esemplari dell'apparato motore concorrente devono essere presentate:

n. 2 copie cianografiche od eliografiche di tutti i disegni costruttivi (disegni quotati, di insieme e di tutti i particolari);

n. 2 copie della relazione di massima sul progetto, dalla quale risultino i dati e gli elementi caratteristici degli apparati motori, oltre ad un estimativo di costo;

n. 2 copie di una relazione descrittiva da cui risultino in modo particolareggiato i materiali impiegati, la loro composizione e la provenienza, le caratteristiche meccaniche dei pezzi finiti, nonchè un quadro dei pesi dei vari organi costituenti l'apparato motore.

Art. 8. — Un'apposita giuria, nominata dal Commissariato dell'aeronautica, presiede a tutte le operazioni del concorso, procedendo all'esame dei vari apparati motori presentati ed alle prove specificate nel titolo 3° del presente regolamento.

In base poi ai criteri enunciati nel titolo 4° la giuria esaurite le prove di tutti gli apparati motori concorrenti, emetterà giudizio inappellabile e fra gli idonei stabilirà una graduatoria in ordine di merito, procedendo infine alla pubblicazione dei risultati del concorso.

Ai primi quattro classificati di ciascuna categoria saranno assegnati i sottoindicati premi in danaro:

Motori della categoria A:

1° Premio	L. 800,000
2° »	» 600,000
3° »	» 400,000
4° »	» 200,000

Motori della categoria B:

1° Premio	L. 1,200,000
2° »	» 900,000
3° »	» 600,000
4° »	» 300,000

Per ciascuna categoria, il 4° premio, in mancanza di un concorrente classificato quarto, potrà essere assegnato ad un tipo di motore che abbia superato le prove eliminatorie ed inoltre i primi cinque periodi della prova di durata (50 ore).

Gli esemplari dei motori premiati e le parti di ricambio con essi presentate rimarranno di proprietà dello Stato.

Art. 9. — Il Commissariato dell'aeronautica fornirà il combustibile ed il lubrificante necessario a tutte le prove e gli apparati per l'esecuzione delle prove al banco.

La benzina avio ed i lubrificanti forniti possederanno le caratteristiche che, a norma delle disposizioni in vigore, sono richieste dal Commissariato per il collaudo e l'accettazione di tali materie.

Le ditte che impiegano combustibili speciali dovranno specificare con un preavviso di almeno quattro mesi sulla data di presentazione dei motori, il tipo delle materie di consumo impiegate, le loro caratteristiche ed i prevedibili dati di consumo orario nelle varie condizioni di prova, e in questo caso dovranno fornire essi stessi il combustibile che verrà rimborsato al prezzo corrente del combustibile ordinario.

Con lo stesso preavviso dovranno essere consegnati tutti i disegni occorrenti per la sistemazione del motore sul banco di prova.

Saranno invece a carico di ogni singola ditta:

a) le spese occorrenti per la consegna dei motori, dei relativi accessori, parti di ricambio, ecc., nella località che sarà designata, e per l'eventuale ritiro di essi alla fine delle prove;

b) le spese inerenti alla costruzione eventuale di speciali organi necessari per l'adattamento dei motori concorrenti ai singoli apparati di prova dell'Amministrazione dello Stato;

c) le spese inerenti al personale inviato dalla ditta per il montaggio dei motori sui banchi di prova, per sorveglianza e condotta del motore durante le prove, ecc.;

d) le spese inerenti all'eventuale assicurazione del materiale di proprietà della ditta e del personale da questa dipendente.

Art. 10. — L'Amministrazione di Stato entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della classifica del concorso, avrà il diritto di comprare la licenza esclusiva di riproduzione di alcuni o di tutti gli apparati motori concorrenti o di parti di essi sia per l'Italia, sue Colonie e suoi Protettorati, sia per tutto il mondo.

Le norme che dovranno regolare queste eventuali cessioni di licenza di costruzione, dovranno essere definite durante la fase iniziale del concorso, con l'accordo reciproco della ditta da un lato, della giuria e delle autorità aeronautiche di Stato competenti dall'altro.

Trascorsi i quattro mesi sopra citati, senza che l'Amministrazione di Stato abbia stipulato il relativo contratto di acquisto della licenza di costruzione, la ditta si dovrà considerare senz'altro libera da ogni eventuale vincolo con l'Amministrazione di Stato.

TITOLO SECONDO.

Requisiti.

Art. 1. — Alle due categorie di motori messi a concorso e destinate, particolarmente la categoria *A*, ai velivoli da caccia, e la categoria *B*, ai velivoli da ricognizione o da bombardamento, si richiedono:

a) sicurezza di funzionamento;

b) regolarità di funzionamento;

c) piccolo consumo specifico;

d) leggerezza;

e) ingombro limitato;

f) facilità di condotta;

g) messa in marcia automatica obbligatoria; per la messa in marcia non saranno presi in considerazione i dispositivi a gas o ad aria compressa: l'avviamento deve potersi ottenere da una sola persona e senza servirsi dell'elica; non saranno ritenuti efficaci i dispositivi che diano, rispetto al numero dei tentativi, una media di avviamenti inferiore al 50 per cento;

h) riprese facili durante la marcia a regime inferiore a 300 giri al minuto primo, compiuti sull'albero dell'elica;

i) lunga durata di funzionamento prima che il motore abbia bisogno di qualsiasi riparazione;

l) facilità di smontaggio del motore nelle sue parti costruttive e facilità di rimontaggio;

m) facilità di montaggio sull'apparecchio e relativo smontaggio. Facilità di agganciamento in modo che l'imbracatura non vada a toccare parti del motore che potrebbero essere danneggiate. Facilità di trasporto (deve essere possibile il trasporto a mano, con un congruo numero di persone con mezzi semplici e di facile portata, e tali che il motore non abbia a risentirne danno);

n) accessibilità e facile regolabilità degli organi di alimentazione, accensione, lubrificazione, ecc.; facile controllo anche sul motore in marcia;

o) i motori dovranno essere muniti di dispositivi che assicurino la costanza della potenza in quota: la potenza dovrebbe possibilmente mantenersi costante fino alle quote di 4000 metri e 5000 metri rispettivamente per il motore da 450-500 e da 325-350 HP.

Ogni ditta concorrente è libera di adottare i dispositivi che crederà più opportuni per la soluzione del problema: avrà inoltre la facoltà di impiegare dispositivi di brevetto estero purchè si impegni di acquistarne la licenza per la costruzione in Italia, nel caso dell'aggiudicazione di uno dei premi del concorso;

p) possibilità di comando e di funzionamento della mitragliatrice con tiro sincronizzato;

q) possibilità di presa di energia per servizi elettrici o accessori.

Le prese di energia di cui ai comma *p*) e *q*) debbono essere in numero di 5, compresa quella per il contagiri disposte in una o due scatole da applicarsi preferibilmente all'albero delle camme e in modo che il numero di giri di ogni presa non sia superiore a quello dell'elica.

TITOLO TERZO.

Prove e norme di esecuzione.

Art. 1. — Ogni tipo di motore sarà sottoposto alle seguenti prove:

a) prove eliminatorie;

b) prova di durata al banco.

Prove eliminatorie.

Art. 2. — Le prove eliminatorie saranno eseguite su uno dei due esemplari, scelto dalla giuria.

Tali prove consisteranno in un periodo di 10 ore consecutive di funzionamento al banco ed in una prova in volo di 10 ore complessive secondo le norme contenute negli articoli seguenti.

La prova al banco sarà compiuta a potenza normale massima ed al numero di giri normale.

Art. 3. — L'ultima mezz'ora di tale periodo sarà fatta spingendo il motore ad un numero di giri corrispondente a quello normale dell'albero porta elica aumentato del 10 % e sempre a piena ammissione di gas.

Nella prima ora il motore sarà portato per 20 secondi al minimo di andatura e poi spinto nuovamente e rapidamente alla massima andatura senza che debbano verificarsi inconvenienti. Tale manovra sarà ripetuta al minimo 10 volte.

Non sarà tollerato alla fine della nona ora un abbassamento di potenza superiore al 2 %.

La temperatura media dell'acqua all'uscita dei cilindri sarà mantenuta sui 75 gradi, il motore deve però funzionare mezz'ora con una temperatura dell'acqua di 90 gradi e mezz'ora colla temperatura di 50 gradi.

Contemporaneamente le temperature dell'olio saranno portate a 75 e a 40 gradi.

Non sarà ammessa in tale periodo nessuna riparazione di qualsiasi genere ed entità e nessuna operazione che tenda ad agevolare la marcia del motore (ventilazione, lubrificazione steli, valvole, ecc.).

Saranno esclusi senz'altro quei motori nel cui funzionamento si verifichino ritorni di fiamma al carburatore.

Art. 4. — Prima di passare alla prova in volo la giuria verificherà con una prova della durata di circa trenta minuti primi, che il motore funzioni regolarmente con elica trattiva e con elica propulsiva con inclinazione longitudinale di 15 gradi nei due sensi e con un'inclinazione trasversale di 10 gradi nei due sensi.

Art. 5. — La prova in volo dovrà dimostrare l'attitudine del motore ad essere piazzato convenientemente sopra un apparecchio aereo e che il motore possiede le caratteristiche richieste nel titolo secondo del presente bando.

Essa sarà compiuta dall'esemplare che ha già superato felicemente la prova preliminare al banco.

La durata di ogni volo sarà caso per caso definita dalla giuria che dovrà poter contare su voli di durata sino a 5 ore.

L'Amministrazione statale, compatibilmente colle esigenze del servizio, potrà eventualmente cedere in uso apparecchi di cui dispone, per l'esecuzione della prova in volo. Nel caso che tale cessione abbia luogo, gli adattamenti per l'installazione del motore da sperimentare saranno effettuati a cura e spese della ditta interessata la

quale deve fare richiesta dell'apparecchio che desidera almeno sei mesi prima della data di presentazione dei motori al concorso.

Per valutare l'efficacia dei dispositivi impiegati per mantenere costante la potenza in quota, la giuria terrà conto della velocità dell'apparecchio alle diverse quote e adotterà inoltre qualsiasi altro sistema che riterrà opportuno.

E' in facoltà della giuria di impiegare, per la prova di volo, un tempo superiore alle 10 ore qualora non abbia potuto procedere in tale tempo alla determinazione accurata delle reali caratteristiche del motore.

Art. 6. — Ogni tipo di motore concorrente che non abbia superato felicemente una qualsiasi delle prove eliminatorie, sarà escluso dal concorso e non potrà pertanto partecipare alla prova di durata.

Prove di durata.

Art. 7. — Sarà compiuta al banco sul secondo degli esemplari presentati con le modalità degli articoli seguenti ed avrà la durata complessiva di 120 ore per i motori della categoria *A* e di 170 ore per i motori della categoria *B*.

Detti tempi saranno raggiunti:

a) in dodici periodi di dieci ore consecutive per i motori della categoria *A*;

b) in diciassette periodi di dieci ore consecutive per i motori della categoria *B*.

I periodi si compiranno possibilmente in giorni consecutivi. Ciascun periodo dovrà essere compiuto fra le ore otto e le ore venti di un medesimo giorno.

Solo i motori che avranno superato la prova di durata saranno dichiarati idonei e potranno essere classificati vincitori.

Art. 8. — I primi cinque periodi saranno compiuti:

nella prima metà a piena ammissione di gas, alla andatura normale, a potenza normale massima;

nell'ultima mezz'ora spingendo il motore ad un numero di giri corrispondente a quello normale dell'albero porta elica aumentato del 10 per cento;

nel tempo intermedio ad ammissione corrispondente ai 9/10 dell'andatura e della potenza sviluppata a piena ammissione.

I periodi successivi al quinto saranno compiuti a piena ammissione di gas al numero di giri normale e a potenza normale massima nella prima e nell'ultima ora, e ad ammissione corrispondente ai 9/10 dell'andatura e della potenza sviluppata nella prima ora durante il tempo intermedio.

Art. 9. — Ogni interruzione di marcia dipendente da avaria degli organi di prova dell'Amministrazione dello Stato, non avrà alcuna influenza sugli effetti della validità della prova.

Nel corso della prova di durata sono inoltre ammesse senza incorrere in penalità:

a) la pulitura delle candele e dei distributori dei magneti dopo il 2°, 4°, 6°, 8° e 10° periodo per i motori della categoria *A* e dopo il 2°, 4°, 6°, 8°, 10°, 12°, 14° e 16° periodo per i motori della categoria *B*;

b) la sostituzione delle candele dopo il 4°, 8° e 10° periodo per i motori della categoria *A*, e dopo il 4°, 8°, 12° e 15° periodo per i motori della categoria *B*, e limitatamente ad una sola volta per ciascuna candela;

c) la pulitura dei filtri della benzina e dell'olio alla fine di ciascun periodo.

Ogni altra interruzione di marcia, sostituzione di organi, od operazione di cui necessita il motore per riprendere il suo buon funzionamento darà luogo all'applicazione delle penalità specificate nel titolo quarto.

Art. 10. — Durante i primi cinque periodi:

a) non è ammessa alcuna sostituzione di organi;

b) non è ammesso per ciascun periodo più di un arresto della durata massima di un quarto di ora;

c) negli intervalli fra un periodo e l'altro non potranno essere eseguiti lavori di riparazione di durata superiore a mezz'ora.

L'annullamento di uno dei primi cinque periodi avrà luogo:

1. Verificandosi un arresto di durata superiore ad un quarto d'ora;

2. Verificandosi più di un arresto;

3. Qualora il motore non riesca a mantenersi nelle condizioni di andatura e potenza di cui all'art. 8.

Durante i periodi successivi al quinto:

a) non sono ammessi per ciascun periodo più di due arresti della durata massima di mezz'ora ciascuno;

b) negli intervalli fra un periodo e l'altro non potranno essere eseguiti lavori di riparazione di durata superiore ad un'ora;

c) durante i singoli periodi e negli intervalli fra un periodo e l'altro sono permesse soltanto le sostituzioni di organi accessori qualsiasi esterni al motore che possano essere smontati e rimontati senza aprire i cilindri o il carter. Detti organi potranno essere sostituiti limitatamente ad una sola volta per ciascun organo durante tutta la prova.

Di più organi identici (es. valvole, molle) è inteso che uno solo può essere sostituito.

L'annullamento di uno dei periodi successivi al quinto avrà luogo:

1. Verificandosi un arresto di durata superiore a mezz'ora;

2. Verificandosi più di due arresti;

3. Qualora il motore non riesca a mantenersi nelle condizioni di andatura e potenza di cui all'art. 8.

L'annullamento della prova di durata avrà luogo:

1. Se nei primi cinque periodi si rendesse necessaria la sostituzione di qualche organo;

2. Se in uno degli intervalli fra i primi cinque periodi il motore dovesse richiedere lavori di riparazione per oltre mezz'ora di tempo;

3. Se in uno dei periodi successivi al quinto si rendesse necessaria per la seconda volta la sostituzione di un medesimo organo;

4. Se in uno degli intervalli fra i periodi successivi al quinto il motore dovesse richiedere lavori di riparazione per oltre un'ora di tempo;

5. In caso di annullamento di sei periodi per i motori della categoria A e di otto periodi per i motori della categoria B.

In caso di annullamento della prova di durata tale prova può essere ripetuta una sola volta, colle stesse modalità della prima prova, impiegando, a scelta del concorrente, uno qualsiasi dei due motori presentati al concorso, e senza la previa applicazione di penalità alcuna.

Sono concessi sei giorni lavorativi di 12 ore ciascuno per la messa a punto del motore che deve ripetere la prova di durata, ed è permessa la sostituzione di qualsiasi organo con un organo identico.

Alle riparazioni occorrenti durante i periodi di prova o durante gli intervalli, dovranno provvedere non più di due degli operai che la ditta impiega per l'assistenza alle prove e che non saranno mai più di quattro complessivamente.

Art. 11. — Il 5° ed il 6° periodo saranno impiegati dalla giuria per il rilievo delle curve caratteristiche; a parte quindi la variazione del regime dei giri e dell'ammissione del gas, tutte le norme di cui agli articoli precedenti devono essere osservate.

Art. 12. — Il tempo di marcia occorrente per portare il motore al regime normale delle temperature, non si computa agli effetti della durata della prova. La giuria dovrà cercare di rendere per quanto è possibile minimo questo periodo di avviamento.

Art. 13. — La temperatura dell'acqua all'uscita dei cilindri dovrà essere mantenuta pressochè costante ed eguale in media a 75 gradi C.; per l'olio sarà di circa 60 gradi. Durante il 7° ed 8° periodo, però si dovrà verificare il buon funzionamento del motore portando per mezz'ora l'acqua a 90 gradi C., e per l'altra mezz'ora a 50 gradi C. Corrispondentemente la temperatura dell'olio sarà elevata a 75 gradi e poi abbassata a 40 gradi.

Art. 14. — Il consumo di lubrificante ed anche quello di combustibile dovrà essere misurato globalmente per ogni periodo di funzionamento e riferito alla potenza media sviluppata.

Il computo della velocità di rotazione del motore agli effetti della determinazione delle caratteristiche, sarà fatto per mezzo di un contatore continuo, che servirà anche per il computo globale del numero di giri durante ogni periodo di funzionameno.

I valori ricavati, saranno riportati alle condizioni di quota zero dell'aria tipo (760 m/m di pressione atmosferica e 15 gradi di temperatura esterna). Così, a parità di giri, si supporrà che le copple motrici, e quindi le potenze, varino proporzionalmente alla pressione ed al rapporto:

$$\frac{529 + 15}{529 + t^{\circ}}$$

dove t° è la temperatura ambiente.

Art. 15. — Durante le prove a terra, siano preliminari che di durata, si manterranno in funzione i dispositivi di suralimentazione che attingono il movimento dal motore (si vuol parlare manifestamente di funzionalità meccanica, e non di funzionalità organica).

Come criterio di indole generale, il motore dovrà azionare tutti quei dispositivi accessori che si riferiscono al suo normale impiego.

Art. 16. — Per i motori raffreddati a sola aria, le prove saranno eseguite ponendo il motore in una corrente d'aria in modo da realizzare le normali condizioni di impiego e di sistemazione del motore sugli aeromobili: la velocità dell'aria nei dintorni del motore sarà di 35 a 45 m. al secondo: si cercherà poi, per i periodi e per la durata delle prove eccezionali di cui agli articoli 3 e 13, di far funzionare il motore a temperatura di 30 gradi e con velocità di vento di 30 m. al secondo, e alla temperatura di 10 gradi sotto zero e con velocità di 50 m. al secondo del vento.

TITOLO QUARTO.

Classifica generale.

Art. 1. — Per i tipi di motori che avranno superato le prove di cui ai precedenti titoli, e per ognuna delle due categorie da 325-350 e da 450-500 HP, la giuria procederà a stabilirne la classifica di merito relativo applicando i coefficienti di cui in appresso. La somma algebrica dei vari punti, positivi e negativi, determinerà il punto finale che verrà assegnato al motore e che servirà a stabilirne la graduatoria.

Art. 2 — Ritenuto che la regolarità e la sicurezza di funzionamento sia il principale requisito del motore di aviazione, al motore che avrà superato la prescritta prova di durata, verranno assegnati punti 125. Il detto coefficiente di merito sarà aumentato di 10 punti per ogni periodo di 10 ore che, con le identiche modalità dei normali periodi della prova di durata il motore riuscisse a fare in più dei prescritti.

Sarà invece diminuito:

a) di cinque punti per ogni periodo iniziato e comunque annullato;

b) di due punti oltre i precedenti per ogni ora o frazione di ora di interruzione dovuta a riparazioni occorrenti al motore;

c) di quattro punti per ogni organo sostituito;

d) il cambiamento delle candele o la pulitura di esse e dei distributori dei magneti per un numero di volte superiore a quello consentito dall'art. 9 del titolo terzo, darà luogo, se eseguito prima di iniziare il periodo di prova, alla penalità di un punto per ogni candela sostituita o per ogni due puliture di candele o di distributore: se eseguito durante il periodo, saranno applicate invece le sanzioni di cui al precedenti comma *a*) e *b*).

Art. 3. — Allo scopo di tenere conto dell'eventuale economia nei consumi del combustibile e del lubrificante al motore il cui consumo globale rilevato nella prova al banco e riferito alla potenza media sviluppata durante la prova, risultasse inferiore a 250 grammi per HP-ora, verrà assegnato un punto per ogni 2,5 (due e mezzo) grammi consumati in meno per HP-ora.

Qualora il consumo specifico risultasse maggiore dei 250 grammi per ogni 2 (due) grammi per HP-ora consumati in più verrà conteggiato un punto negativo. In ogni caso il consumo globale di combustibile e lubrificante non potrà superare i 290 grammi per HP-ora; saranno esclusi dal concorso i motori che avessero un consumo superiore.

Art. 4. — Per tenere in debito conto il requisito della leggerezza del motore, fissato in Kg. 1 per HP, il peso normale del motore raffreddato ad acqua completo col mozzo d'elica, il dispositivo per l'alta quota, l'acqua contenuta nella camicia dei cilindri, e l'olio residuale subito dopo arrestato il motore e previo vuotamento della coppa; per tutti i motori che pesassero meno di Kg. 1 per HP sarà assegnato un punto di merito per ogni 25 (venticinque) grammi per HP di peso in meno.

Per quei motori che pesassero di più di 1 Kg. per HP sarà invece computato per ogni 20 grammi per HP un punto in meno.

Per comparare i motori raffreddati a sola aria con quelli raffreddati ad acqua, si ammetterà che l'aumento di peso dovuto al radiatore, alle sue tubazioni, alla *nourrice* e all'acqua sia uguale a 150 grammi per HP e quindi il peso normale per un motore raffreddato ad aria sarà considerato di 0,850 anzichè di 1 Kg. per HP.

In ogni caso il peso del motore non potrà superare Kg. 1.200 per HP per i motori raffreddati ad acqua, e Kg. 1,050 per i motori raffreddati ad aria.

Saranno esclusi dal concorso i motori più pesanti.

Art. 5. — Per tener conto del minimo ingombro frontale, verrà assegnato ad ogni motore un punto di merito risultante come appresso:

Di ogni motore sarà determinata l'area del minimo rettangolo a lati orizzontali e verticali circoscritto alla proiezione del motore su un piano verticale perpendicolare all'asse; verrà quindi ad esso assegnato il punto di merito risultante dalla formula:

$$\frac{10000 - 100\,s}{Po}$$

dove s è l'area in dmq. del rettangolo calcolato come sopra e Po la potenza media sviluppata a terra durante la prova.

Nel caso che il risultato fosse negativo, esso verrà aumentato di 1/2.

Art. 6. — La giuria per tener conto dell'efficacia del dispositivo di cui è munito il motore per conservare costante in quota la sua potenza, assegnerà un punto di merito che potrà raggiungere fino a 30 punti.

Art. 7. — La giuria per tener conto delle qualità di cui appresso e per ognuna di esse, potrà assegnare fino al massimo di punti in seguito specificato per ciascuna:

a) praticità, prontezza ed autonomia del dispositivo di messa in marcia: 4 punti;

b) facilità di condotta e sorveglianza in volo, elasticità e docilità alle varie andature di marcia ed alle varie quote: 4 punti;

c) facilità di accesso e di regolazione degli organi di alimentazione ed accensione: 2 punti;

d) comportamento ed efficacia dei dispositivi per l'innesto e il disinnesto in volo degli organi ausiliari per l'azionamento delle armi e dell'impianto di illuminazione ed altri servizi: 1 punto;

e) ingombro longitudinale limitato del motore: 4 punti;

f) lunga durata delle prove prima che il motore abbia avuto bisogno di qualsiasi riparazione e regolazione: 4 punti;

g) facilità di montaggio o smontaggio del motore, e del motore all'apparecchio: 2 punti;

h) facilità ed economia nell'approvvigionamento dei materiali occorrenti per la costruzione in serie per l'apparato motore in Italia: 4 punti;

i) facilità ed economia nell'approvvigionamento delle materie di consumo impiegate, tenuto speciale riguardo dell'impiego dei carburanti e lubrificanti nazionali, e sicurezza nell'impiego di dette materie: 6 punti.

Art. 8. — La giuria avrà a sua disposizione un ultimo voto che potrà raggiungere un massimo di 10 punti per valutare nel loro complesso ed in senso relativo i vari apparati motori concorrenti e per tener conto di ogni altra qualità non considerata nel presente titolo e che meriterà di essere messa in evidenza.

Art. 9. — Nell'assegnazione dei punti di cui agli articoli 6, 7 e 8 la giuria assegnerà i valori massimi a quei motori che corrispondessero a quanto di meglio si può esigere dalla tecnica in materia di apparati motori aeronautici.

I punti possono essere formati di parti intere e di frazioni.

Art. 10. — Per quegli apparati motori a cui per particolarità costruttive speciali non fossero applicabili tutte le norme di cui al presente regolamento, è in facoltà della giuria, in armonia con quanto è prescritto nel regolamento, di apportare ad esso quelle modifiche che ritenesse necessarie per poter procedere nelle prove di questi speciali motori e nella classificazione di essi.

Roma, addì 15 ottobre 1923.

Il Vice commissario: A. FINZI.

MODELLO DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO.

Al Commissariato dell'aeronautica - Intendenza generale - Direzione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche - Roma.

La sottoscritta . . . . (enunciazione completa della Ditta concorrente - suo domicilio legale), domanda di essere ammessa a partecipare al concorso nazionale per motori aeronautici, bandito da codesto Commissariato in data 15 ottobre 1923, con due esemplari di motore della potenza massima di . . . . ÷ . . . . HP corrispondente all'andatura di n. . . . ÷ . . . . giri al minuto sull'albero motore e di n. . . . ÷ . . . giri al minuto sull'albero porta elica.

Dichiara di aver preso esatta conoscenza del regolamento e di accettarne per intero e senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni.

(Data) . . . .

(Firma) . . . .

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.